



## TESTO PROVVISORIO

### **Strumenti di impugnazione delle decisioni penali**

*Mons. Gianpaolo Montini, Pontificia Università Gregoriana*

«[...] recursus, respective appellatio,  
quae sunt inter media praecipua defensionis»\*

La trattazione dei rimedi processuali alle decisioni penali si rivela oggi<sup>1</sup> particolarmente impegnativa in quanto tutta la materia è frammentata, incerta e odiosa.

*Frammentata* in quanto il Legislatore ha prodotto normative sostanziali speciali, riserve e normative processuali speciali, che impediscono una trattazione unitaria e costringono a considerare le impugnazioni per ogni singolo tipo di decisioni penali. E di fatto saremo costretti a distinguere nell'esposizione le impugnazioni per ogni tipologia.

*Incerta* in quanto il diritto penale processuale ha subito un oblio tale che il reperimento della normativa, della giurisprudenza e della stessa dottrina è arduo, non tanto per ragioni di dispersione o inaccessibilità, ma spesso proprio per ragioni di inesistenza.

*Odiosa* in quanto già si percepisce la procedura penale quale ostacolo al raggiungimento della decisione e a maggior ragione questa sensibilità si avverte verso le impugnazioni, che sembrano fatte per allontanare insopportabilmente nel tempo la decisione che si reputa urgente. Questo sentimento anti-giuridico è il più duro da superare: inutile richiamare che esistono i rimedi cautelari (cf. can. 1722) che impediscono gli effetti negativi di una procrastinazione strumentale e dannosa della decisione definitiva penale; inutile richiamare il diritto ad una giustizia di verità, come unica degna della dignità della persona, della società degli uomini e della comunità cristiana. Qui è proprio necessario un cambio di mentalità, di cultura.

Di fronte a queste difficoltà si trova il campo delle impugnazioni delle decisioni penali che affrontiamo.

#### **1. Alcune premesse**

---

\* «Si de facto, uti hoc in casu, denegatur facultas recurrendi ad Turum et dein appellandi a decreto vim sententiae definitivae habente, etiam denegatio iuris defensionis habetur (cf. can. 1620, n. 7), quia revera denegatur recursus, respective appellatio, quae sunt inter media praecipua defensionis» (SUPREMUM SIGNATURAE APOSTOLICAE TRIBUNAL [= SSAT], sentenza definitiva in una *Beryten.*, *Recursus adversus decretum Rotale, coram Davino*, 18 marzo 2006, prot. n. 32927/01 CG, n. 6).

<sup>1</sup> Nella trattazione si farà riferimento – là dove necessario e salvo espressa diversa indicazione – esclusivamente ai canoni del Libro VI recentemente promulgati con la costituzione apostolica *Pascite gregem Dei*, 23 maggio 2021, in «L'Osservatore Romano», 1° giugno 2021, pp. 2-4. Non si potrà prendere in considerazione – perché marginale rispetto all'oggetto della presente relazione – la questione della sopravvivenza dei canoni del Libro VI abrogati in forza del prescritto del can. 1313.



### TESTO PROVVISORIO

In questa trattazione si distinguerà tra appello e ricorso, applicando il primo (appello) alle sentenze giudiziali e il secondo (ricorso) agli atti amministrativi.

Il nostro discorso si limita alle impugnazioni di decisioni *definitive*, ossia quelle con la quali termina la causa principale: sentenze definitive, decreti (giudiziali) aventi *vis sententiae definitivae* (cf. can. 1618), decreti amministrativi di cui al can. 1720.

Non tratteremo perciò delle impugnazioni di decisioni interlocutorie.

Anzi, a questo riguardo, si può ricordare un decreto della Segnatura Apostolica che ha negato la ricorribilità di decisioni interlocutorie nel procedimento amministrativo penale. Un accusato all'inizio del procedimento eccepiva l'incompetenza del vescovo diocesano. Il vescovo diocesano taceva e così pure la Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica. Seguiva il ricorso alla Segnatura Apostolica che negava il diritto a ricorrere: la ragione addotta fu che il procedimento amministrativo deve procedere celermente e l'eccezione si poteva proporre solo a fronte del decreto definitivo. Così fece l'accusato quando gli fu notificato il decreto di condanna. Di nuovo tacquero di fronte al ricorso il vescovo e il Dicastero, ma la Segnatura Apostolica, adita con ricorso che eccepiva l'incompetenza del vescovo, dichiarò illegittima la decisione penale appunto per incompetenza<sup>2</sup>.

Tra le impugnazioni la principale, che funge da *analogatum princeps* di tutte le altre, è l'*appello*. La dottrina è concorde nel tenere che il diritto di appello non appartiene al diritto naturale. Lo conferma positivamente il can. 1629 che elenca una serie di decisioni giudiziali inappellabili.

La dottrina però è altrettanto concorde nel ritenere l'appello una diretta derivazione del diritto naturale e ciò vale evidentemente soprattutto in ambito penale, nel quale l'esito del giudizio può incidere su diritti fondamentali della persona e del fedele.

Si deve però porre attenzione al significato di appello, che non è un quale che sia transito della causa ad altro giudice.

Il concetto di appello in ambito canonico comporta anzitutto un riesame della causa tale da ripetere lo stesso giudizio precedentemente effettuato.

Comporta inoltre il passaggio del giudizio ad un altro soggetto giudicante che sia realmente «altro» rispetto al precedente. A questo riguardo non si può non ricordare tutte le cautele che il diritto canonico prevede perché il giudizio di appello sia realmente un *nuovo* giudizio: mi limito a citare il can. 1447 (le incompatibilità tra ministri dei tribunali di grado diverso), per analogia l'art. 36 dell'istruzione *Dignitas connubii* (le incumulabilità di uffici giudiziari per ministri di tribunali connessi *ratione appellationis*) e gli interventi della

---

<sup>2</sup> Cf. SSAT, sentenza definitiva *coram* Echevarría Rodríguez, 21 maggio 2011, prot. n. 42677/09 CA, in una *Conchen., Poenalis*, pubblicata in «Boletín oficial del Obispado de Cuenca» 2011, pp. 209-213 e tradotta in spagnolo in «Revista española de derecho canónico» 69 (2012) 835-840 con commento di F.R. AZNAR GIL, *Comentario, ibid.*, pp. 841-845. È stato pubblicato anche il decreto impugnato del vescovo di Cuenca, 5 dicembre 2008, in «Boletín oficial del Obispado de Cuenca» 2008, pp. 306-308.



## TESTO PROVVISORIO

Segnatura Apostolica tesi ad assicurare il distanziamento di personale e anche logistico tra tribunali connessi in ragione di appello<sup>3</sup>.

Comporta inoltre che il giudice di appello sia un giudice naturale, ossia precostituito, che per il diritto canonico significa che i giudici di appello devono essere designati «ex ordine per turnum» (can. 1425, § 3) tra quelli nominati nel tribunale di appello competente.

A poco, infatti, varrebbe riconoscere il diritto di appello se venisse frustrata a livello ordinamentale la novità del giudizio che compete all'appellante. Sarebbe frustrante per l'appellante e per i giudici di appello.

Queste caratteristiche strutturali dell'appello canonico valgono come indicazioni anche per tutte le altre impugnazioni<sup>4</sup> e per i ricorsi.

## **2. Le impugnazioni delle sentenze penali**

In ambito penale, non escluse le impugnazioni, si applica la normativa processuale generale:

«Salve le disposizioni dei canoni di questo titolo, nel giudizio penale devono essere applicati, se non vi si opponga la natura della cosa, i canoni sui giudizi in generale e sul giudizio contenzioso ordinario, osservate le norme speciali per le cause riguardanti il bene pubblico» (can. 1728, § 1)<sup>5</sup>.

Tre sono le clausole: (1) che non vi siano disposizioni processuali proprie, (2) che siano applicate le norme processuali concernenti le cause di bene pubblico e (3) che le norme generali non siano incompatibili con la natura delle cause penali. Si tratta di clausole che poco o punto concernono le impugnazioni, che pertanto seguono perlopiù la normativa comune.

### 2.1 L'appello

#### 2.1.1 La legittimazione all'appello

Le parti legittimate ad appellare avverso una sentenza penale sono l'accusato e il promotore di giustizia (cf. can. 1628).

##### 2.1.1.1 L'accusato

<sup>3</sup> Cf., per esempio, FR. DANEELS, *De tutela iurium subiectivorum: quaestiones quaedam quoad administrationem iustitiae in Ecclesia*, in *Ius in vita et in missione Ecclesiae. Acta Symposii Internationalis Iuris Canonici occurrente X Anniversario promulgationis Codicis Iuris Canonici diebus 19-24 aprilis 1993 in Civitate Vaticana celebrati*, Città del Vaticano 1994, pp. 175-192: «I. De distinctione servanda inter tribunalia hierarchice subordinata etiam ad ministros quod attinet» [175-184]; «De cumulo munerum in tribunali vitando» [pp. 184-188].

<sup>4</sup> Cf., per esempio, il can. 1624 per la querela di nullità.

<sup>5</sup> «Salvis praescriptis canonum huius tituli, in iudicio poenali applicandi sunt, nisi rei natura obstet, canones de iudiciis in genere et de iudicio contentioso ordinario, servatis specialibus normis de causis quae ad bonum publicum spectant».



### TESTO PROVVISORIO

L'accusato può appellare ovviamente contro una sentenza di condanna dalla quale si senta gravato (cf. can. 1628).

Può appellare anche avverso una sentenza assolutoria, il cui esito favorevole però sia dovuto solo alla decisione del giudice di non applicare nel caso la pena. Tale decisione del giudice può essere fondata su tre fattispecie:

1. il Legislatore ha previsto nel caso una pena facoltativa e il giudice ha ritenuto di non infliggere alcuna pena;
2. il Legislatore ha concesso al giudice che potesse, secondo la propria coscienza e la sua prudente discrezione, astenersi dall'infliggere una pena nel caso in cui «il reo si sia emendato ed abbia riparato lo scandalo e il danno eventualmente procurato, oppure se sia stato sufficientemente punito dall'autorità civile o si preveda che sarà punito» (can. 1344, n. 2)<sup>6</sup>;
3. il Legislatore ha concesso al giudice che potesse astenersi dall'infliggere una pena se avesse ritenuto simultaneamente: a) che l'imputabilità del reo sia stata diminuita perché «aveva l'uso di ragione in maniera soltanto imperfetta o commise il delitto per necessità o per timore grave o per impeto passionale o, salvo il disposto del can. 1326, § 1, n. 4, in stato di ubriachezza o di altra simile perturbazione della mente» (can. 1345); b) e che «si possa meglio provvedere in altro modo al suo [*scil.* del reo] emendamento» (can. 1345)<sup>7</sup>.

Questa specifica legittimazione dell'accusato all'appello ha avuto bisogno di una norma speciale, il can. 1727, § 1, in quanto la sentenza è assolutoria e quindi per sé non comporta un gravame<sup>8</sup>, che è l'unico presupposto per appellare avverso una sentenza.

Non rientrano nell'ambito di applicazione del can. 1727, § 1 i casi nei quali il giudice decida di differire la pena (can. 1344, n. 1) oppure di sospendere l'obbligo di osservare una pena espiatoria (can. 1344, n. 3): in questi casi è chiaro il gravame e quindi il reo è legittimato ad appellare secondo la normativa generale.

La norma del can. 1727, § 1 è gravida di conseguenze per la comprensione di molti aspetti del processo penale: da essa si comprende, per esempio, che la formulazione del dubbio deve congiungere strettamente (non in forma coordinata ma subordinata) l'accertamento del delitto e la inflizione della pena; si comprende inoltre che la sentenza di assoluzione del reo deve chiaramente motivare nel corpo del testo la ragione dell'assoluzione.

<sup>6</sup> «[...] si reus emendatus sit, necnon scandalum et damnum forte illatum reparaverit, aut si ipse satis a civili auctoritate punitus sit vel punitum iri praevideatur».

<sup>7</sup> Il can. 1345 nega però al giudice questa facoltà («tuttavia si deve punire il reo») nel caso «non si possa altrimenti provvedere a ristabilire la giustizia e a riparare lo scandalo eventualmente procurato».

<sup>8</sup> Il gravame, infatti, discende dal dispositivo, non dalle motivazioni: qui il diritto penale fa un'eccezione (cf. KL. LÜDICKE, in *Münsterischer Kommentar zum Codex Iuris Canonici* [= MK], (Loseblattwerk, 18. Erg.-Lieferung, Stand: Juli 1992), Essen seit 1984, 1727/1). Nei casi previsti dal can. 1727, § 1 un certo gravame può essere individuato «en la ausencia de una plena declaración de inocencia, que el imputado tiene derecho a pretender» (R. COPPOLA, *can. 1727*, in *Comentario exegetico al Código de derecho canónico*, IV, EUNSA, Pamplona 1997<sup>2</sup>, p. 2100).



### TESTO PROVVISORIO

Si potrebbe chiedere se anche l'assoluzione per insufficienza di prove possa legittimare l'accusato all'appello. È una questione piuttosto complessa: dal momento che il can. 1727, § 1 non fa menzione di questa eccezione; dal momento che il can. 1608, § 4 non consente di distinguere *nel dispositivo* la ragione della assoluzione quando il giudice non giunge alla certezza morale; dal momento che il can. 1726 affronta una fattispecie affatto peculiare, si deve ritenere che chi è assolto e legge nelle motivazioni della decisione che l'assoluzione è dovuta all'insufficienza di prove, non ha legittimazione a ricorrere in appello avverso quella sentenza di assoluzione.

#### 2.1.1.2 Il promotore di giustizia

Il promotore di giustizia può appellare contro una sentenza di assoluzione, come pure contro una sentenza di condanna che, secondo il suo giudizio, non abbia corrisposto alle sue richieste o aspettative.

È chiaro che il promotore di giustizia può appellare contro ogni sentenza di assoluzione, comunque sia motivata.

Ci si può chiedere se possa appellare quindi anche contro la sentenza assolutoria di cui al can. 1726, ossia quella sentenza che dichiara «che il delitto non fu commesso dall'imputato», «anche se contemporaneamente consti l'estinzione dell'azione criminale». A mio vedere è necessario distinguere: se la sentenza interviene a delitto prescritto o ad azione penale estinta, il promotore di giustizia non è legittimato ad appellare, a meno che insieme intenda appellare avverso la dichiarazione di prescrizione o estinzione dell'azione penale; se invece la sentenza non interviene a delitto prescritto o ad azione penale estinta, il promotore di giustizia può appellare.

Di non facile lettura il can. 1727, § 2, che sembra porre un limite alla legittimazione all'appello del promotore di giustizia avverso sentenze di condanna; sarebbe egli legittimato «ogniquale volta giudichi che non si sia sufficientemente provveduto a riparare lo scandalo o a reintegrare la giustizia». È come se l'emendamento del reo, uno dei fini della pena, dovesse rimanere estraneo alla funzione dell'accusatore, il promotore di giustizia, appunto. Una lettura che tiene conto del contesto del § 2 potrebbe fornire – a mio giudizio – la soluzione di questo imbarazzante dubbio: il § 2 continua il discorso del § 1, nel quale si prevede che il giudice rimandi assolto l'accusato se ritenga che «si sia emendato ed abbia riparato lo scandalo e il danno eventualmente procurato, oppure se sia stato sufficientemente punito dall'autorità civile o si preveda che sarà punito» (can. 1344, n. 2). È in questo contesto in cui l'accusato è considerato emendato o non bisognoso di emendamento, che il § 2 si cautele assicurando la legittimazione del promotore di giustizia a proporre appello avverso anche quella sentenza di assoluzione<sup>9</sup>.

La legittimazione del promotore di giustizia all'appello non è subordinata all'autorizzazione dell'Ordinario che ha deliberato l'avvio del processo:

---

<sup>9</sup> Ciò risulta in parte superato con la nuova versione del Libro VI che aggiunge nel can. 1345: «[...] tuttavia si deve punire il reo se non si possa altrimenti provvedere a ristabilire la giustizia e a riparare lo scandalo eventualmente procurato».



## TESTO PROVVISORIO

«Certamente il Promotore di giustizia può appellare, anzi deve [...] perché con l'atto dell'appello esercita l'azione penale promossa su mandato dell'Ordinario»<sup>10</sup>.

Gli Autori discutono se il promotore di giustizia sia obbligato ad appellare contro una sentenza assolutoria o contro una sentenza di condanna che non abbia soddisfatto le sue richieste (libello)<sup>11</sup>. La risposta a questo quesito consta di due parti. La prima esclude che l'obbligo discenda dalla volontà dell'Ordinario che ha deliberato l'avvio del processo: il promotore di giustizia non è, infatti, il mandatario dell'Ordinario<sup>12</sup>. La seconda parte della risposta richiama i principi generali: la scelta di appellare è legata alla valutazione discrezionale, *ma non arbitraria*, che spetta al promotore di giustizia stesso, se cioè la sentenza corrisponde a giustizia<sup>13</sup>.

### 2.1.2 La procedura per l'appello

Non vi sono normative speciali in merito alla procedura per l'appello in ambito penale, che quindi segue la normativa generale, che qui viene ricordata nei suoi elementi essenziali.

#### 2.1.2.1 La normativa generale

L'appello è *interposto* entro il termine perentorio di quindici giorni utili dalla notizia della pubblicazione della sentenza (cf. can. 1630, § 1). L'interposizione avviene avanti al giudice che ha emesso la sentenza e avviene attraverso uno scritto che non richiede motivazioni e che può contenere la manifestazione della volontà di appellare presso la Rota Romana. L'interposizione avviene allo stesso modo per l'accusato e il promotore di giustizia.

L'appello è *proseguito* entro il termine perentorio utile di un mese dall'avvenuta interposizione. La prosecuzione avviene avanti il giudice che si è scelto: il tribunale di appello locale oppure la Rota Romana. La prosecuzione dell'appello avviene attraverso la invocazione del ministero del giudice che corregga la sentenza. La prosecuzione deve essere corredata dai motivi di appello. La prosecuzione avviene allo stesso modo per l'accusato e

<sup>10</sup> «Utique Promotor iustitiae appellare potest, immo et debet (cf. V. De Paolis, *Il processo penale nel nuovo Codice*, in: AA.VV., *Dilexit iustitiam*. Studia in honorem Aurelii Card. Sabattani, curantibus Z. Grochowski et V. Cárcel Ortí, Città del Vaticano 1984, p. 493), quoties censet scandali reparationi et iustitiae restitutioni satis provisum non esse (can. 1727, § 2), quia non est merus "mandatarius" vel "procurator Episcopi aut Ordinarii" (M. Lega – V. Bartocchetti, *Commentarium in iudicia ecclesiastica*, vol. III, Romae 1950, p. 277, n. 5), et actu appellationis actionem poenalem exercet, de mandato Ordinarii promotam» (decreto *coram* Stankiewicz, 11 novembre 1993, in *una Posnanien.*, *Dimissionis e statu clericali, Praejudicialis: Novae causae propositionis*, in *Decreta selecta* [= DS] 11, pp. 191-192, n. 12).

<sup>11</sup> Per un «obbligo morale» si pronuncia V. DE PAOLIS, *Il processo penale nel nuovo Codice*, in *Dilexit iustitiam*. Studia in honorem Aurelii Card. Sabattani, a cura di Z. Grochowski, V. Cárcel Ortí, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1984, p. 493.

<sup>12</sup> «[...] promotor iustitiae nullimode dici aut haberi potest uti mandatarius, procurator Episcopi aut Ordinarii [...] in suo [= i.e. accusationis] exercitio est omnino independens ab Ordinarii nutu et imperio» (M. LEGA-V. BARTOCCHETTI, *Commentarius in iudicia ecclesiastica*, III, Editiones Comm. A. Arno, Romae 1941, p. 277, n. 5).

<sup>13</sup> Cf., per analogia, quanto argomentato in G.P. MONTINI, *Il difensore del vincolo e l'obbligo dell'appello*, in «Periodica de re canonica» 106 (2017) 301-339.



### TESTO PROVVISORIO

per il promotore di giustizia. Secondo la migliore dottrina spetta al promotore di giustizia del tribunale *a quo* proseguire l'appello.

Se l'appello non è interposto o, interposto, non è proseguito, oppure se l'appello non è interposto entro il termine prescritto o non è proseguito entro il termine prescritto, la sentenza contro la quale non è stato proposto appello passa in giudicato (*res iudicata*).

#### 2.1.2.2 La rinuncia all'appello

La rinuncia all'appello può avere due fattispecie diverse<sup>14</sup>.

La rinuncia all'appello che interviene al di fuori dell'istanza (prima della citazione dell'accusato e del promotore di giustizia da parte del giudice di appello) è in senso proprio «rinuncia all'appello» (*appellationi renuntiatio*), ha effetto automatico e può essere fatta dall'accusato appellante, dal promotore di giustizia del tribunale *a quo* e dal promotore di giustizia del tribunale *ad quod*.

La rinuncia all'appello che avviene dopo la citazione per il giudizio in appello, è propriamente «rinuncia all'istanza» (*instantiae renuntiatio*), può ovviamente essere fatta, oltre che dall'accusato, solo dal promotore di giustizia del tribunale *ad quod* ed è soggetta per la sua validità a tutte le condizioni di cui al can. 1524, § 3, tra le quali, in specie, l'emanazione del relativo decreto da parte del giudice.

In ambito penale la *rinuncia all'istanza* è soggetta a due normative speciali.

La prima (cf. can. 1724, § 1) attiene alla necessaria autorizzazione da parte dell'Ordinario che ha deliberato l'avvio del processo: il promotore di giustizia per la validità della rinuncia deve avere ricevuto il mandato o aver ottenuto il consenso dell'Ordinario.

La seconda (cf. can. 1724, § 2) attiene alla necessaria accettazione da parte dell'accusato. Il decreto del giudice che ammette la rinuncia del promotore di giustizia è invalido se non è preceduto dalla accettazione (non dalla semplice mancata impugnazione: cf. can. 1524, § 3) della rinuncia da parte dell'accusato. Un prescritto così rigido (per la validità) risponde a una peculiare tutela che l'ordinamento appresta per l'accusato, al quale viene riconosciuto e del quale viene tutelato l'interesse ad una pronuncia giudiziale, che egli si prospetta più pingue della semplice cessazione dell'istanza e del giudizio. Se però questa normativa ha un forte significato in primo grado di giudizio, in appello pare meno significativa o forse addirittura inutile. L'accusato, infatti, possiede una propria ampia legittimazione all'appello avverso sentenze che ritiene lo gravino (cf. cann. 1630; 1727, § 1); ha a sua disposizione anche l'appello incidentale (cf. can. 1637, § 3); d'altronde non appare quale vantaggio possa trarre l'accusato da una seconda sentenza assolutoria, potendo giungere al giudicato già con la prima dopo un appello oggetto di rinuncia (cf. can. 1641, n. 3). Comunque sia se in qualunque forma trovi più vantaggioso per la sua posizione processuale

<sup>14</sup> Cf., per analogia, quanto recentemente trattato in G.P. MONTINI, *La rinuncia all'appello del difensore del vincolo nel nuovo processo di nullità matrimoniale (can. 1636 §2)*, in «Periodica de re canonica» 111 (2022) di prossima pubblicazione.



### TESTO PROVVISORIO

o extraprocessuale non accettare la rinuncia del promotore di giustizia, può farlo, senza che gli venga richiesta una motivazione legittimante.

Qualche difficoltà comporta la clausola «a meno che questi [l'accusato] non sia stato dichiarato assente dal giudizio» (can. 1724, § 2): l'accettazione da parte dell'accusato della rinuncia all'istanza fatta dal promotore di giustizia non è richiesta per la validità se l'accusato è stato dichiarato assente in modo formale (cf. can. 1592 e, per analogia, art. 138, §§ 1 e 3 DC) dal giudizio. La ragione è molto intuitiva: non si vuole che l'assenza dell'accusato impedisca il termine dell'istanza e del processo. Ma con questo prescritto pare si escluda dalla facoltà di accettare la rinuncia il patrono dell'accusato che esercita il suo patrocinio anche nell'assenza dichiarata dell'accusato. Forse si ritiene assolutamente personale la scelta dell'accettazione, così da non poter essere surrogati dal patrono? Ciò non appare credibile, visti poteri dei quali gode il patrono nel processo penale. Probabilmente il Legislatore non ha avvertito l'incongruenza o ha voluto evitare eventuali tecniche dilatorie dei patroni.

#### 2.1.2.3 Divieto di *reformatio in pejus*

Gli Autori discutono se in ambito canonico viga il divieto di *reformatio in pejus* in caso di appello da parte del solo accusato<sup>15</sup>. Si tratta di un principio oggi comunemente accolto negli ordinamenti secolari, che, nonostante una certa ascendenza logica del principio (*ne ultra petitum*), è poi codificato nel diritto positivo.

La rara giurisprudenza rotale in materia pare accogliere la vigenza del principio anche nell'ambito canonico<sup>16</sup>.

#### 2.2 *La querela di nullità*<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Sotto l'impero del Codice pio-benedettino il Lega ammetteva sostanzialmente il principio, concedendo però al giudice (*ex officio*) la possibilità di infliggere una pena più grave nel caso che in appello fossero emerse nuove prove che mutavano la specie del delitto punito nel grado precedente (cf. M. LEGA-V. BARTOCETTI, *Commentarius in iudicia ecclesiastica*, III, cit., pp. 358-360, n. 8).

Favorevole alla vigenza CL. PAPAIE, *Il processo penale canonico. Commento al Codice di Diritto Canonico Libro VII, Parte IV*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2007, 2012<sup>2</sup>, pp. 143, 158: «[...] ben potrebbe ritenersi [...] che ivi l'istituto di che trattasi possa trovare applicazione»: le due argomentazioni contrarie (l'assenza di un prescritto positivo e il suo possibile uso *in fraudem legis*) non paiono decisive.

Lüdicke ritiene che non viga la proibizione della *reformatio in pejus* a causa della vigenza nel diritto penale (cf. can. 1728, § 1) del prescritto del can. 1637, § 1 (K. LÜDICKE, in *Münsterischer Kommentar zum Codex Iuris Canonici*, (Loseblattwerk, 18. Erg.-Lieferung, Stand: Juli 1992), Essen seit 1984, 1721/2). Non si considera però nel caso che la norma in oggetto potrebbe essere tra quelle alla cui applicazione «rei natura obstat» (can. 1728, § 1).

<sup>16</sup> Cf. sentenza definitiva in una *Poenalis, coram McKay*, 14 maggio 2009, n. 10, in *RRDec.* CI, pp. 82-83; sentenza definitiva in una *Poenalis, coram McKay*, 20 giugno 2011, nn. 9 e 18, in *RRDec.* CIII, pp. 322-323; 326-327.

Non pare contraria la sentenza definitiva (inedita) in una *Poenalis, coram Huber*, 26 febbraio 2010, nn. 3, 12-14 in quanto la pena *gravior* della dimissione dallo stato clericale inflitta in appello appare concordata come dubbio nella *contestatio litis* alla presenza del promotore di giustizia.

<sup>17</sup> Cf., per esempio, sentenza definitiva in una *Suboticana, Criminalis, coram Faltin*, 10 novembre 1987, in *SRRDec.* LXXIX, pp. 774-784; decreto in una *Salten. in Uruguay, Poenalis, Querelae nullitatis, coram Defilippi*, 30 novembre 2000, in DS 18, pp. 269-273; decreto in una *Romana, Poenalis; Diffamationis et refectionis damnorum; Praejud. Querelae nullitatis, coram Arellano*, 19 giugno 2013 (inedita).





## TESTO PROVVISORIO

La legittimazione attiva alla proposizione della querela di nullità è prevista per l'accusato e il promotore di giustizia (cf. can. 1626) in modo – ritengo – del tutto analogo a quanto previsto per l'appello.

Assume peculiare valore nelle cause penali il can. 1624, che prevede – a semplice richiesta del legittimato a proporre querela di nullità – che vengano sostituiti i giudici così che non siano gli stessi che hanno emanato la sentenza che si assume nulla.

### 2.3 *La restitutio in integrum*

#### 2.3.1 *Le cause penali non sono cause de statu personarum*

La trattazione della domanda di *restitutio in integrum* nelle cause penali richiede di aver prima risolto la questione se tutte le cause penali o alcune di esse (soprattutto quelle nelle quali è in giovo la dimissione dallo stato clericale) appartengano alle cause *de statu personarum* e quindi non ammettano la *res iudicata* e di conseguenza non ammettano la *restitutio in integrum* (ma solo la *nova causae propositio*).

Una rivisitazione della posizione tradizionale che classificava le cause penali come *causae de statu personarum*<sup>18</sup>, consente oggi di ritenere superata quella opinione e di ritenere come certo che nessuna delle cause penali, neppure quella che condanna alla dimissione dallo stato clericale, cada sotto il regime delle cause *de statu personarum*. Convincono di questa posizione, nonostante qualche incertezza della giurisprudenza<sup>19</sup>, le motivazioni che in realtà

<sup>18</sup> Cf., per esempio, M. CONTE A CORONATA, *Institutiones iuris*, III, *De processibus*, Marietti, Taurini-Romae 1962, n. 1424.

<sup>19</sup> Cf., per esempio, sentenza in una *Passavien.*, *Restitutionis in integrum, coram Wynen*, 11 aprile 1935, in *SRRDec.* XXVII, pp. 216-226 che concede parzialmente la *restitutio in integrum*, che fu poi concessa *in toto* dalla Segnatura Apostolica con decreto del 9 marzo 1936, prot. n. 219/35. Cf., recentemente, per esempio, sentenza definitiva in una *Poenalis, coram McKay*, 20 giugno 2011, cit., n. 21, p. 327: «[...] decernimus insuper hanc Nostram sententiam illius appellatae quoad delicta commissa et poenam inflictam confirmatoriam ob rem itaque iudicatam ad normam can. 1653, § 1 [...] executioni mandari».

Decisamente a favore della causa *de statu personarum*, pur senza argomentazioni, il decreto in una *Breien.*, *Dimissionis e statu clericali; Novae causae propositionis*, coram Gianneccchini, 30 marzo 1993, in *DS* 11, pp. 51-56: «Nunc autem duo, Nostro in casu, certa sunt: 1°) agi de statu personarum, 2°) admitti non posse restitutionem in integrum, quia causae de statu[] personarum numquam transeunt in rem iudicatam» p. 53, n. 2); nel caso il reo aveva chiesto la *restitutio in integrum* contro una duplice sentenza conforme di condanna alla dimissione dallo stato clericale. Il decreto argomenta anche dalla scelta di rubricazione conforme del Decano (*ibid.*). Avverso il decreto fu proposto appello («at die 11 ianuarii 1993 [!] acta in archivo sunt reposita»: *ibid.*, p. 56) e ricorso alla Segnatura Apostolica, che lo respinse il 30 agosto 1993 (prot. n. 24496/93 CG).

La lettura accurata del decreto *coram Stankiewicz*, 11 novembre 1993, cit., consente di rilevare che in esso non è affermato che le cause penali appartengano alle cause *de statu personarum* e che non passino *in rem iudicatam* («Nemo sane dubitat quin secundum legis praescriptum sententia lata in poenali iudicio in rem iudicatam transire possit»: p. 192, n. 14), ma solo che ancor oggi («hactenus») si può distinguere tra sentenze penali che passano in giudicato e sentenze penali che non passano in giudicato (per motivi indipendenti dalla natura *de statu personarum*), ed è per questa ultima categoria di sentenze che il decreto ammette la «nova causae propositio», ma di nuovo senza relazione alle cause *de statu personarum*. Su questa distinzione delle sentenze penali si tornerà *infra*. Il commento al decreto di H.F. FRANCESCHI, *L'impugnazione del giudicato nel processo penale: "restitutio in integrum" o "nova causae propositio"*, in «*Ius Ecclesiae*» 7 (1995) 676-



### TESTO PROVVISORIO

già sostenevano la posizione tradizionale<sup>20</sup>, alcuni prescritti del vigente Codice<sup>21</sup> e di leggi speciali parimenti vigenti<sup>22</sup>, e l'attuale *communis opinio* dei dottori<sup>23</sup>.

#### 2.3.2 Sentenze penali che non passano *in rem iudicatam*?

Secondo una dottrina classica tra le sentenze negative si distinguevano sentenze assolutorie *dal crimine* e sentenze assolutorie *dall'istanza*<sup>24</sup>. Le prime passavano *in rem iudicatam*, le seconde no. Anche recentemente è stata riproposta una simile distinzione<sup>25</sup>. In particolare si nota la distinzione nel n. 84 del *Vademecum*, il quale, accanto alle sentenze di condanna e di assoluzione, prevede quale esito del processo penale anche una sentenza «dimissoria»:

---

689, propendendo per la *restitutio in integrum* anche nel caso prospettato nella causa, conferma ampiamente l'interpretazione del decreto sopra indicata.

In un recente caso, nel quale la Rota Romana si era rifiutata di prendere in considerazione un'impugnazione avverso la sentenza di condanna alla dimissione dallo stato clericale di un diacono permanente, la Segnatura Apostolica chiedeva ed otteneva dal Sommo Pontefice la commissione a giudicare *de impugnationibus*, senza volere identificarle («nella forma probabilmente della concessione della *restitutio in integrum*»: cf. SSAT, *petitio*, 26 aprile 2019, prot. n. 45217/11 VT), perché non era in quella fase necessario.

<sup>20</sup> È oltremodo significativo come è spiegata l'assimilazione delle cause *quae non transeunt in rem iudicatam* con le *causae de statu personarum* quanto alle cause penali in M. LEGA – V. BARTOCETTI, *Commentarius in iudicia ecclesiastica*: «Quomodo aliae plures causae quas non transire in rem iudicatam canonistae considerant, reducuntur ad causas *de statu personae* [...] Dispiciendum est an tantum hae causae de statu personarum de quibus diximus non transeant *in rem iudicatam*. – Atqui aliae plures apud canonistas recensentur causae hoc beneficio fruente; et revera, hae omnes reducuntur ad statum *quo utimur* vel ad *personas pertinet* vel ad res vel ad actiones, et explicant Doctores haec iura *ad personas* pertinent quatenus personis cohaerent earumque statum constituunt» (III, cit., pp. 6; 9; cf. pure p. 10).

<sup>21</sup> Si tratta della lettera dei canoni 1363, § 1 («ex die quo sententia condemnatoria in rem iudicatam transierit») e 1731 («etiamsi in rem iudicatam transierit»), senza contare la valutazione dell'inciso «haud exceptis causis de coniugum separatione» del can. 1643.

<sup>22</sup> Cf. art. 28 delle vigenti *Normae de gravioribus delictis*: «Res iudicata habetur [...]» (AAS 102 [2010] 430). Cf. D. CITO, in *Norme procedurali canoniche commentate*, a cura di M. del Pozzo, J. Llobell, J. Miñambres, Coletti a San Pietro, Città del Vaticano 2013, p. 653.

<sup>23</sup> In ordine cronologico: P. MONETA, *La giustizia nella Chiesa*, Il Mulino, Bologna 1993, pp. 189-190; J.W. SYRYJCZYK, *Alcune garanzie di una giusta inflizione delle pene nel Codice di Diritto Canonico del 1983*, in *Il processo penale canonico*, a cura di Z. Suchecki, Mursia, Roma 2000; Lateran University Press, Roma 2003<sup>2</sup>, rispettivamente pp. 273, 274; 294; CL. PAPALE, *Il processo penale canonico. Commento al Codice di Diritto Canonico Libro VII, Parte IV*, cit., rispettivamente pp. 145-147, 160-163; A. BETTETINI, *Restitutio in integrum*, in ID., «*Iustitia et fides*». *Studi di diritto canonico processuale e matrimoniale*, Giappichelli, Torino 2019, pp. 129-130 (originariamente pubblicato in *Diccionario general de Derecho Canónico*, VI, Aranzadi, Cizur Menor [Navarra] 2012, pp. 993-997).

<sup>24</sup> La distinzione, tradizionale, si può assumere da M. LEGA-V. BARTOCETTI, *Commentarius in iudicia ecclesiastica*, III, cit., pp. 364-365, n. 4: «Absolutoria [i.e. sententia] est vel *a crimine* vel *ab instantia*. Est *ab instantia* cum decernit ex *deductis non satis constare de delicto* vel alio aequipollenti formula qua accusatus absolvitur ab iudicii *observantia* non *a crimine*. Absolutio est loqui *de re iudicata* in huiusmodi absolute non attingente meritum accusationis saltem *absolute* sed *relative* ad instauratam instantiam, iterum reassumendam, si novae deducantur accusationis probationes. Absolutio *a crimine* videtur transire in rem iudicatam [...]».

<sup>25</sup> Oltre alla già citata decisione rotale *coram* Stankiewicz, 11 novembre 1993, la distinzione è rinvenibile in alcune recenti decisioni della Segnatura Apostolica dello stesso ponente: cf. SSAT, sentenza definitiva *coram* Stankiewicz, 20 giugno 2013, prot. n. 45485/11 CA, edita in «*Monitor ecclesiasticus*» 132 (2017) 385-402, in particolare n. 8.



### TESTO PROVVISORIO

«qualora non sia stato possibile raggiungere la certezza morale in ordine alla colpevolezza dell'imputato, in quanto manca o è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato ha commesso il fatto o che il delitto è stato commesso da persona imputabile»<sup>26</sup>.

Rimandando ad altro luogo una riflessione più compiuta su questa scelta compiuta dal *Vademecum* e sulle sue ragioni<sup>27</sup>, ritengo che nella normativa vigente sia generale sia speciale (sui *delicta graviora*) la menzionata distinzione tra decisioni penali assolutorie non abbia rilievo per il diritto e l'esercizio del diritto di appello (e di ricorso), potendo tutte allo stesso modo raggiungere la *res iudicata* e potendo tutte allo stesso modo essere oggetto di domanda di *restitutio in integrum*.

#### 2.3.3 Come passano *in rem iudicatam* le sentenze penali

L'applicazione del can. 1641 alle sentenze penali non comporta serie difficoltà se non quanto al n. 1, ossia allo stabilire quando *in poenalibus* si danno «due sentenze conformi sulla stessa domanda e per lo stesso motivo».

Se, infatti, si guardasse alla pena inflitta e si cercasse di raggiungere la conformità (ancorché non l'identità) di due decisioni, si potrebbe prevedere un ricorso all'infinito.

Secondo la dottrina la conformità che dà la *res iudicata* «viene determinata dai capi di accusa, non dalla pena irrogata»<sup>28</sup>.

#### 2.4 *La impugnazione del Vescovo in fase esecutiva*

La sentenza munita di decreto esecutivo è mandata ad esecuzione dal Vescovo della diocesi in cui fu emessa la sentenza di primo grado (cf. can. 1653, § 1). È questo un dovere cui è annessa una sanzione penale<sup>29</sup>.

Deve però astenersi dall'esecuzione della sentenza, rinviare la cosa al tribunale e informare le parti, se il Vescovo fosse edotto che la decisione da eseguire è affetta da nullità (cf. cann. 1620 e 1622) o manifestamente ingiusta (cf. can. 1645): così stabilisce il can. 1654, § 2 (cf. pure *infra*).

<sup>26</sup> «L'Osservatore Romano» 17 luglio 2020, p. 10.

<sup>27</sup> Cf. G.P. MONTINI, *La struttura del processo penale giudiziale canonico*, in «Quaderni di diritto ecclesiale» 35 (2022) di prossima pubblicazione.

<sup>28</sup> H.F. FRANCESCHI, *L'impugnazione del giudicato nel processo penale: "restitutio in integrum" o "nova causae propositio"*, cit., p. 681.

<sup>29</sup> «Qui non servaverit officium exsequendi sententiam executivam vel decretum poenale executivum iusta poena puniatur, non exclusa censura» (can. 1371, § 5).



## TESTO PROVVISORIO

### 3. Le impugnazioni dei decreti amministrativi penali<sup>30</sup>

Se la letteratura critica sulla previsione normativa del processo penale amministrativo è abbondante e sulla sua applicazione oltre il prescritto codiciale (cioè per pene perpetue) è addirittura pressoché unanime, il silenzio della dottrina sulla adeguatezza delle impugnazioni dei decreti penali amministrativi è piuttosto vasto. Mi affido per un giudizio competente ed equilibrato a quanto scrisse un autorevole canonista e ministro di giustizia:

«Mentre la normativa sul processo penale amministrativo viene presentata nel Codice di Diritto Canonico in modo essenziale ma soddisfacente, manca, invece, una procedura elaborata per l'esame dei ricorsi gerarchici. Detta mancanza potrebbe farsi sentire specialmente nelle cause amministrative penali. Tranne qualche accenno alla possibilità di un avvocato per il ricorrente (cf. can. 1738), si deve far riferimento nel caso ai cann. 50-51, che sono generici e non garantiscono l'esercizio del diritto di difesa, che invece dal can. 1720 viene protetto nel processo amministrativo penale presso l'Ordinario.

Sembrerebbe che almeno in qualche caso il competente Dicastero della Curia Romana ritenga sufficiente che in detti ricorsi il ricorrente proponga i suoi argomenti e che l'Ordinario al riguardo venga sentito, senza che poi sia il ricorrente che l'Ordinario possano replicare ad ulteriori scritture prodotte dall'altra parte oppure a documenti aggiunti sia al ricorso originale che alla replica dell'Ordinario. [...]

I Dicasteri, inoltre, nelle cause penali sembrano limitare il loro intervento alla conferma oppure revoca della pena imposta o dichiarata e non usare le facoltà più ampie, di cui al can. 1739 [...]»<sup>31</sup>.

#### 3.1 *La remonstratio*

Entro dieci giorni dalla notificazione del decreto penale amministrativo l'accusato può proporre ricorso all'autore del decreto. Com'è noto questa rimostranza, presentata nel detto termine perentorio, dà diritto poi alla presentazione del ricorso gerarchico.

Non richiede la rimostranza che i motivi dell'impugnazione siano esplicitati, ma trattandosi di materia penale è molto opportuno che siano indicati già nella rimostranza.

Se il termine per la rimostranza è trascorso, rimane possibile la *legitima petitio* (cf. can. 57) con la quale si chiede la *cessazione* (non la illegittimità) della pena e questo andrà precisato come oggetto del ricorso e motivato anche con documenti.

Se la rimostranza non è presentata entro il termine perentorio, trascorsi dieci giorni dalla notificazione, la pena inflitta diviene esecutiva: deve essere osservata e fatta osservare.

<sup>30</sup> Per la normativa, la giurisprudenza e la prassi in materia di ricorsi gerarchici cf. G.P. MONTINI, *I ricorsi gerarchici (Cann. 1732-1739)*, Gregorian and Biblical Press, Roma 2020; ID., *Los recursos jerárquicos (cc. 1732-1739)*, Ediciones Universidad San Damaso, Madrid, di prossima pubblicazione.

<sup>31</sup> F. DANEELS, *L'imposizione amministrativa delle pene e il controllo giudiziario sulla loro legittimità*, in *Processo penale e tutela dei diritti nell'ordinamento canonico*, a cura di D. Cito, Giuffrè, Milano 2005, pp. 295-296.



## TESTO PROVVISORIO

### 3.2 *Il ricorso gerarchico*

Nel caso l'autore del decreto penale rimanga inerte di fronte alla rimostranza oppure vi risponda in un modo insoddisfacente per l'accusato, il ricorso gerarchico può essere presentato al Superiore entro quindici giorni utili perentori, nel primo caso dal trentesimo giorno seguente al giorno in cui la rimostranza è pervenuta all'autore del decreto, nel secondo caso dal giorno della notificazione della risposta insoddisfacente all'accusato.

Il Superiore al quale indirizzare il ricorso gerarchico nella maggioranza dei casi è il Dicastero competente per materia della Curia Romana, ma potrebbe trattarsi di altra autorità gerarchica come, per esempio, negli istituti religiosi clericali di diritto pontificio, a fronte di un decreto penale amministrativo emanato dal provinciale, il Superiore gerarchico sarà il Superiore generale. L'ultima autorità gerarchica sarà comunque sempre il Dicastero competente della Curia Romana.

Prudenza vuole che, alla più piccola incertezza nell'identificazione del Superiore gerarchico competente in un caso, si utilizzi la provvidenziale norma del can. 1737, § 1 seconda parte, che consente di indirizzare il ricorso gerarchico attraverso i buoni uffici dell'autore del decreto. Ciò vale per ogni ricorso gerarchico.

Il ricorso gerarchico deve essere provvisto delle motivazioni. È *altamente opportuno* che lo scritto che introduce il ricorso gerarchico sia il più completo e dettagliato possibile perché nella maggioranza dei casi invano l'accusato attenderà che il Superiore lo inviti a presentare le sue ragioni, oppure provveda a raccogliere le prove indicate nel ricorso, oppure gli comunichi le ragioni dell'autore del decreto alle quali replicare. Questi strumenti di difesa nel caso dei Dicasteri della Curia Romana non risultano attualmente quasi mai messi in atto e, pertanto, prudenza vuole che, soprattutto in ambito penale, si anticipi nello scritto di ricorso tutti gli argomenti di difesa attuali e eventuali a disposizione dell'accusato. Si può in tal modo supplire in qualche forma alla carenza di diritto di difesa di cui soffre attualmente il ricorso gerarchico.

Il Superiore gerarchico possiede una vastissima potestà di decisione: anche in ambito penale si applica il can. 1739, che consente al Superiore gerarchico «non solo di confermare o dichiarare invalido il decreto, ma anche di rescinderlo, revocarlo, o, se ciò sembra al Superiore più opportuno, correggerlo, subrogarlo, obrogarlo»<sup>32</sup>, oltre a derogare al decreto, completarlo, cambiare la decisione, stabilire la riparazione dei danni eventualmente inferti dal decreto penale amministrativo se illegittimo<sup>33</sup>.

### 3.3 *Il ricorso contenzioso amministrativo*

<sup>32</sup> «Superiori, qui de recursu videt, licet, prout casus ferat, non solum decretum confirmare vel irritum declarare, sed etiam rescindere, revocare, vel, si id Superiori magis expedire videatur, emendare, subrogare, ei obrogare».

<sup>33</sup> Cf., per esempio, J. FÜRNKRANZ, *Effizienz der Verwaltung und Rechtsschutz im Verfahren. Can. 1739 in der Dynamik der hierarchischen Beschwerde*, Schöningh, Paderborn 2014.



### TESTO PROVVISORIO

Se il Superiore gerarchico, nel caso il Dicastero della Curia Romana, rimanga inerte di fronte al ricorso oppure vi provveda in un modo insoddisfacente per l'accusato, il ricorso contenzioso amministrativo può essere presentato al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica entro sessanta giorni utili perentori, nel primo caso dalla fine dei tre mesi seguenti al giorno in cui il ricorso gerarchico è pervenuto al Superiore gerarchico, nel secondo caso dal giorno della notificazione della risposta insoddisfacente all'accusato<sup>34</sup>.

#### 3.3.1 Di fronte ad un tribunale

Approdando per la prima volta il decreto penale amministrativo di fronte ad un tribunale, il ricorrente – per il tramite del suo patrono – avrà accesso a tutti gli atti e potrà godere – sempre per il tramite del suo patrono – di una difesa piena, in contraddittorio, nonché avrà di fronte a sé un giudice imparziale perché *super partes*.

Questa posizione dell'accusato, di «parte» in un vero e proprio giudizio («processo giudiziale»), è in realtà filtrata dall'unico motivo di ricorso, ossia che la decisione penale amministrativa abbia violato la legge (sia illegittima) *in procedendo* (per la procedura) o *in decernendo* (per la decisione). Quest'unica obbligata prospettazione dell'oggetto del giudizio, per sé non dovrebbe comportare una limitazione nell'ottenere giustizia, ma non pochi fattori militano per una prassi che di fatto impedisce l'espandersi del contraddittorio come avviene per il contenzioso ordinario.

Anche la competenza della Segnatura Apostolica per i danni eventualmente inferti dalla pena illegittimamente inflitta (cf. art. 123, § 2 PB) conosce nella prassi attuale qualche limitazione non proprio trascurabile. Si pensi, per esempio, al caso non infrequente, di una pena inflitta, oggetto di ricorso, e che, nelle more del ricorso, è revocata dall'autore del decreto impugnato, dando l'opportunità al Superiore gerarchico di dichiarare la cessazione del ricorso gerarchico per il venir meno della materia del contendere. La Segnatura Apostolica si è trovata in difficoltà da un lato a procedere a giudicare della illegittimità di un atto che non esiste più in quanto revocato, e dall'altro a procedere a giudicare di danni che si asseriscono provenienti da un atto che non è stato fino ad allora dichiarato illegittimo, perché non più esistente.

Si pensi, per addurre un altro esempio, all'interpretazione stretta finora abbracciata dalla giurisprudenza della Segnatura Apostolica circa la competenza a giudicare «de reparatione damnorum actu illegitimo illatorum» (art. 123, § 2 PB; art. 34, § 2 LP). Finora la sola mancata dichiarazione di illegittimità dell'atto impugnato preclude *ex ipso facto* qualsiasi considerazione di danni eventualmente inferti in occasione o in concomitanza con l'atto impugnato. Non dovrebbe essere irrilevante la considerazione che quegli asseriti danni non troveranno alcun foro dove la loro riparazione potrà essere perseguita, in quanto troppo contigui ad un atto amministrativo.

---

<sup>34</sup> Tutto ciò a prescindere dalla opzione di esperire il *beneficium novae audientiae* (cf. art. 135 Regolamento Generale della Curia Romana [= RGCR], 30 aprile 1999, in AAS 91 [1999] 682).



### TESTO PROVVISORIO

La *Lex propria* ha invece costituito un passo in avanti nella tutela del ricorrente minacciato da un processo penale per disobbedienza ad un precetto oggetto di impugnazione. Così il promotore di giustizia ha chiesto e ottenuto in un caso la sospensione dell'*investigatio praevia* alla quale un vescovo aveva dato avvio perché il sacerdote non aveva obbedito ad un precetto la cui illegittimità era oggetto di ricorso pendente in Segnatura Apostolica. L'art. 95, § 2 LP consente al promotore di giustizia di chiedere la sospensione e non solo dell'atto impugnato, ma anche di altri provvedimenti dall'atto impugnato dipendenti (cf. art. 100 LP).

#### 3.3.2 Procedura

Il processo contenzioso amministrativo presso la Segnatura Apostolica non subisce variazioni nel caso dell'impugnazione di decreti penali amministrativi per i quali si segue la procedura ordinaria.

Ciò significa che il ricorso termina il suo percorso se, rigettato *in limine* su decisione del Segretario, il Congresso conferma il rigetto.

Se, invece, senza alcun intervento preliminare, il ricorso approda al Congresso e da questo non viene ammesso alla discussione perché manca di ogni fondamento, l'accusato ha la facoltà di ricorrere al Collegio dei Giudici, che possono confermare il rigetto del Congresso con decreto definitivo non ulteriormente impugnabile.

Se, invece, il Congresso ammette alla discussione il ricorso, il Collegio decide con sentenza definitiva, passibile di querela di nullità e di domanda di *restitutio in integrum*.

#### 3.4 Le "impugnazioni" dell'esecutore

Le decisioni penali amministrative richiedono poi la esecuzione e non è raro – come avviene per le altre decisioni amministrative – che l'autorità alla quale compete l'esecuzione, la ostacoli o si rifiuti di applicarla<sup>35</sup>. Ciò accade d'altronde anche per le decisioni giudiziarie del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.

Non interessa qui direttamente l'analisi dei rimedi a questa situazione imbarazzante<sup>36</sup>.

Si intende qui piuttosto ricordare che l'autorità amministrativa alla quale compete l'esecuzione ha, sì, la facoltà di opporsi alla medesima, ma soltanto *ad normam iuris*, ossia a

<sup>35</sup> Cf. FR. ZANCHINI DI CASTIGLIONCHIO, *Funzione giudicante e governo diocesano. Problemi di esecuzione del giudicato di assoluzione «renitente Ordinario loci»*, in *Processo penale e tutela dei diritti nell'ordinamento canonico*, cit., pp. 701-711. Cf. pure P. GHERRI, "Petitio, remonstratio, exceptio": cenni esplorativi sui modi di non-esecuzione degli atti amministrativi singolari, in «Ius Ecclesiae» 27 (2015) 339-355.

<sup>36</sup> Oltre alla già richiamata sanzione penale per diniego di esecuzione di decisioni giudiziali e amministrative (cf. can. 1371, § 5), sono previsti rimedi specifici: per le sentenze cf. can. 1653, § 2; per le decisioni giudiziali della Segnatura Apostolica cf. artt. 92-94 LP; per le decisioni amministrative del Superiore gerarchico (cf. can. 1739), ci si può richiamare al vincolo gerarchico che lega le autorità amministrative.

Per un'interessante applicazione del can. 1653, § 2 ad un Tribunale della Sede Apostolica (il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica) cf. prot. n. 41767/08 CG.



### TESTO PROVVISORIO

norma del can. 1654, § 2 nei confronti delle decisioni giudiziali (cf. *supra*, 2.4) e a norma del can. 41 per le decisioni amministrative (cf. *infra*, 4.2.4).

#### **4. Le impugnazioni delle decisioni in materia di *delicta graviora*<sup>37</sup>**

La presente trattazione delle impugnazioni delle decisioni in materia di *delicta graviora* si mantiene esclusivamente nell'ambito del diritto vigente, senza alcuna ricostruzione dell'evoluzione della normativa. I testi principali sono, pertanto, le *Normae de gravioribus delictis* [= NGD] secondo il testo promulgato nel fascicolo di *Acta Apostolicae Sedis* del 2 luglio 2010 nonché la prassi della Congregazione per la Dottrina della Fede resa nota con il *Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici* [= *Vademecum*], pubblicato ne *L'Osservatore Romano* del 17 luglio 2020.

Non sfugge che la *reservatio* alla Congregazione per la Dottrina della Fede di tutta la materia impedisce quanto alle impugnazioni – che sono l'oggetto del presente contributo – l'adempimento dei requisiti del *giusto processo* nel momento in cui non prevede la reale separazione, distanza o alterità dell'istanza deputata alla trattazione dell'appello, del ricorso e più in generale delle impugnazioni. Il Legislatore ha inteso che dovessero prevalere nel caso le esigenze della fede sopra le esigenze della giustizia, ciò che fa della legislazione vigente in materia una normativa di emergenza. La stessa applicazione perciò in materia della *terminologia* giudiziaria e amministrativa (oltre che *a fortiori* della normativa) deve tener conto di questo limite primordiale.

Si riserverà ad apposita trattazione la materia *de delictis gravioribus* che è oggetto di decisioni del Sommo Pontefice, limitando in questa sezione la considerazione alle decisioni emanate per competenza *iure proprio* dalla Congregazione per la Dottrina della Fede.

##### 4.1 *Impugnazione delle sentenze*

L'art. 31 NGD riveste una fondamentale importanza in quanto sancisce una gerarchia delle fonti: nel processo penale giudiziale in materia di *delicta graviora* si applicano i prescritti delle norme speciali *de gravioribus delictis* insieme («una cum») ai canoni (del Codice) sul processo penale giudiziale<sup>38</sup>. Questo implica che le norme che in forza del can.

<sup>37</sup> Per ragioni di chiarezza, si preferisce in questo contributo limitare la materia ai *delicta graviora*, ossia ai *delicta reservata* ad esclusione dei *delicta contra fidem*. Le ragioni sono tre: la prima consiste nell'ampia incoerenza terminologica che a tutt'oggi sussiste in alcuni documenti sulla distinzione; la seconda attiene alla maggiore frequenza statistica e al maggiore interesse di chi opera nel diritto; la terza dice riferimento alla normativa propria dei *delicta contra fidem* che vede competenti *iure proprio* gli Ordinari in primo grado di giudizio e nell'emanazione del decreto extragiudiziale, con la *reservatio* alla Congregazione per la Dottrina della Fede rispettivamente dell'appello e del ricorso.

<sup>38</sup> «Hisce in causis, una cum praescriptis harum normarum, quibus omnia Tribunalia Ecclesiae Latinae et Ecclesiarum Orientalium Catholicarum tenentur, canones quoque de delictis et poenis necnon de processu poenali utriusque Codicis applicandi sunt».





## TESTO PROVVISORIO

1728, § 1 reggono qualsiasi processo penale giudiziale valgono anche per i processi penali giudiziali in materia di *delicta graviora*. Se e per quanto contrastino con le norme speciali o anche, più semplicemente, se e per quanto le norme speciali prevedano disposizioni proprie, prevalgono ovviamente le norme speciali. L'assunzione delle norme generali sui processi penali giudiziali avviene ovviamente secondo l'interpretazione data loro dalla dottrina e dalla giurisprudenza comuni.

### 4.1.1 L'appello delle sentenze in materia di *delicta graviora*

Distinguiamo quindi tra le norme proprie sull'appello che riguardano i *delicta graviora* e le norme comuni applicabili alle sentenze in materia di *delicta graviora*.

#### 4.1.1.1 Norme proprie per l'appello

*La prima norma propria* (art. 23 NGD) riguarda la possibilità del tribunale di ammettere in appello un nuovo capo di accusa proposto dal promotore di giustizia<sup>39</sup>. Questa possibilità del tribunale deroga al can. 1639, che vale anche per le cause penali<sup>40</sup>. Poiché nelle cause di nullità matrimoniale già il can. 1680, § 4 deroga al can. 1639, la dottrina e la giurisprudenza su quella deroga si applicano anche alla deroga dell'art. 23 NGD; in particolare:

- vige la possibilità del tribunale di rigettare la proposta di un nuovo capo di accusa quando ravvisa la mancanza di fondamento oppure reputa che l'ammissione ritardi inopportunamente il processo;
- deve trattarsi di un'accusa di un *delictum gravius*, non di un'accusa di un delitto connesso;
- una volta ammesso il nuovo capo di accusa il processo su questo continua quand'anche cessasse l'istanza sul capo di accusa oggetto di appello;
- le parti godono del diritto di appello per il capo di accusa giudicato *tamquam in prima instantia*, naturalmente presso la medesima Congregazione per la Dottrina della Fede.

*La seconda norma propria* (art. 26, § 2 NGD) prevede che il promotore di giustizia della Congregazione possa esercitare il diritto di appello fino al termine di un mese dal momento in cui gli è stata resa nota la sentenza di primo grado<sup>41</sup>. In questo paragrafo sono contenute due norme proprie.

<sup>39</sup> «Si in gradu appellationis Promotor Iustitiae accusationem specificè diversam afferat, hoc Supremum Tribunal potest, tamquam in prima instantia, illam admittere et de ea iudicare».

<sup>40</sup> «Ex eadem [...] norma [can. 1639, § 1] consequitur potestatem iudicalem in appellatione versari in decisa a tribunali appellato definita dumtaxat, nec licet alia delicta, etsi in instructione causae forsitan detecta et revera etiam probabilia, valide iudicare vel reum eorundem damnare» (sentenza definitiva in una *Poenalis*, coram McKay, 14 maggio 2009, cit., n. 10, p. 82).

<sup>41</sup> «Promotoris Iustitiae Congregationis ius sententiam impugnandi decurrit a die qua sententia primae instantiae ipsi Promotori nota facta sit».



### TESTO PROVVISORIO

La prima attiene al diritto di appello del promotore di giustizia del tribunale *ad quod*, che non è concesso nel diritto comune. Questa peculiarità consente al Dicastero di intervenire in ogni decisione giudiziale in materia di *delicta graviora*, quand'anche non vi sia alcun appello precedentemente proposto. È evidente che l'esercizio di questo diritto di appello soggiaccia alle norme generali; in particolare, all'autorizzazione (mandato o consenso) per la rinuncia all'istanza di appello da parte della competente autorità ecclesiastica, nel caso il Prefetto del Dicastero (secondo il can. 1724, § 1, in analogia all'art. 67, § 2 LP e all'art. 25, § 2 NRR).

La seconda attiene al termine di un mese dalla conoscenza della sentenza entro il quale il promotore di giustizia deve esercitare (se lo ritiene) il diritto di appello. La lettera («sententia [...] ipsi Promotori nota facta sit») implica che il termine decorre dalla conoscenza dell'esemplare della sentenza, senza riguardo all'autore che ha propiziato la conoscenza e alle formalità della trasmissione (pubblicazione della sentenza a norma del diritto comune). Si omette, infatti, la espressione propria «notificazione» per dare più agio al promotore di intervenire. Sarà quindi di una certa importanza che l'Ordinario invii, con raccomandata<sup>42</sup> e ricevuta di ritorno, separatamente<sup>43</sup> e specificamente al promotore di giustizia («Al Rev.mo N, promotore di giustizia della Congregazione per la Dottrina della Fede») un esemplare autentico della sentenza penale di primo grado. La peculiarità della locuzione («ipsi Promotori nota facta sit») non consente comunque di collocare il *dies a quo* per il termine di appello (un mese) nel momento in cui la persona fisica del promotore di giustizia prende di fatto visione dell'appello e del fascicolo secondo l'organizzazione interna del Dicastero<sup>44</sup>. Questo significherebbe vanificare il termine stabilito (a tutela anche del reo); tanto più che esistono strumenti processuali che consentono di ovviare a difficoltà di organizzazione dell'ufficio giudiziario<sup>45</sup>.

La terza norma propria (art. 28, n. 2 NGD) attiene ai termini (*fatalia legis*) per esercitare il diritto di appello: l'appello, a pena di perenzione (*rectius*, di *desertio*), deve essere proposto entro il termine di un mese utile<sup>46</sup>. Nel silenzio della norma si deve intendere un

<sup>42</sup> È da sconsigliare per questo invio ogni altro mezzo, quale, per esempio, via Nunziatura, in quanto sarà poi pressoché impossibile verificare la data di recapito della sentenza, che è il *dies a quo* del *fatalis legis* di cui all'art. 26, § 2 NGD. In alternativa alla raccomandata vi può essere il recapito personale o tramite l'avvocato o il procuratore alla portineria del Dicastero, richiedendo ricevuta della consegna effettuata.

<sup>43</sup> Separatamente dall'invio degli atti e della sentenza alla Congregazione per la Dottrina della Fede (cf. art. 26, § 1 NGD).

<sup>44</sup> Cf., invece, J.P. KIMES, *How Many Bites of the Apple? Impugning Decisions in Cases of Delicta Reservata*, in «Proceedings of Canon Law Society of America» 80 (2018) 210, secondo il quale il termine correrebbe da quando «[t]he official who holds the *acta* of the particular case brings the matter to the attention of the promoter of justice, raising questions about procedures, the equity of a penalty, or matters of jurisprudence». Che questa sia la «just interpretation of the law» il medesimo Autore lo desume dalla mole di lavoro del promotore di giustizia e dalla legge invariata nel 2010 nonostante il Legislatore ne fosse a conoscenza (*ibid.*).

<sup>45</sup> Sempre che il promotore di giustizia del tribunale che ha emanato la sentenza di primo grado non abbia interposto e proseguito l'appello e quindi esso non sia già pendente, il promotore di giustizia del Dicastero potrebbe appellare *ad cautelam*, riservandosi poi di confermare l'appello o rinunciarvi: certo questo presupporrebbe che sia costituito in forma stabile il tribunale di appello, che possa ricevere l'appello e decidere con giustizia i tempi dell'azione.

<sup>46</sup> «Res iudicata habetur [...] si appellatio adversus sententiam non fuerit intra mensem proposita».



### TESTO PROVVISORIO

mese dalla notizia della pubblicazione della sentenza<sup>47</sup>, con uno o più atti, presso il tribunale *a quo* e/o il tribunale *ad quod*, con l'indicazione delle *rationes appellationis* (cf. can. 1634, § 1), *firmiter praescripto art. 26, § 2* per quanto attiene al promotore di giustizia del Dicastero.

#### 4.1.1.2 Norme generali che si applicano all'appello in materia di *delicta graviora*

Si dovrebbe al riguardo concludere questa sezione con l'asserzione: «Per il resto valgono tutte le altre norme del Codice che non contrastino con le norme proprie sopra elencate».

Merita però un breve cenno ad alcune norme generali, la cui applicazione pare sia bene assicurare o confermare anche nell'appello in materia di *delicta graviora*.

Giova *anzitutto* ricordare la legittimazione attiva del promotore di giustizia di primo grado all'appello<sup>48</sup>. Non osta evidentemente a questa legittimazione il can. 1721, § 2 che – secondo l'unanime dottrina e giurisprudenza della Segnatura Apostolica e della Rota Romana<sup>49</sup> – intende semplicemente proibire che il promotore di giustizia di grado inferiore svolga il *munus* di promotore di giustizia durante il processo di grado superiore<sup>50</sup>. Giova al processo il diritto di appello del promotore di giustizia presso il tribunale che ha emanato la sentenza perché meglio conosce la causa e può – nella duplice fase di interposizione e prosecuzione dell'appello – esporre i *motiva appellationis* in modo competente<sup>51</sup>.

<sup>47</sup> Cf. D. CITO, in *Norme procedurali canoniche commentate*, cit., p. 652, in riferimento evidentemente al can. 1630, § 1. Sull'interpretazione del termine cf. G.P. MONTINI, *De iudicio contentioso ordinario. De processibus matrimonialibus. II Pars dinamica*. Ad usum Auditorum, Romae 2020<sup>5</sup>, pp. 734-735 e 752.

<sup>48</sup> Il silenzio delle norme speciali e il mancato contrasto con il can. 1721, § 2 (cf. *infra*) impongono questa interpretazione, la quale *nemini praeiudicium affert*, neppure al promotore di giustizia della Congregazione per la Dottrina della Fede, che a norma dei cann. 1636, § 2 e 1724, § 1, e *positis ponendis*, potrà rinunciare all'appello o all'istanza di appello. Il *Vademecum* (cf. n. 88) omette (ma non nega) ogni riferimento a questo diritto del promotore di giustizia di primo grado.

<sup>49</sup> La cosa è talmente pacifica che si trova nella giurisprudenza *penale* quasi esclusivamente nella parte espositiva delle sentenze; cf., a mero titolo esemplificativo, SSAT, decreto in una *Tergestina, Recursus seu proventuum et emolumentorum*, 26 febbraio 1921, in *AAS* 13 (1921) 271-272; Rota Romana: sentenza definitiva in una *Calaritana, Poenalis, coram Pinto*, 26 novembre 1999, n. 8, in *RRDec.*, XCI, p. 725; decreto in una *Criminum, coram Mattioli*, 9 luglio 1964, n. 6, 2°, in «Monitor ecclesiasticus» 90 (1965) 555.

<sup>50</sup> La interpretazione è pacifica: « Er [= promotore di giustizia] übernimmt den Part des Anklägers, gleich ob die Berufung durch den Angeklagten oder durch den Kirchenanwalt der Vorinstanz eingelegt worden war » (KL. LÜDICKE, in R. ALTHAUS, KL. LÜDICKE, *Der kirchliche Strafprozess nach dem Codex Iuris Canonici und Nebengesetzen. Normen und Kommentar*, Ludgerus Verlag, Essen 2011, p. 140). Cf. pure J.W. SYRYJCZYK, *Alcune garanzie di una giusta inflizione delle pene nel codice di diritto canonico del 1983*, in *Il processo penale canonico*, a cura di Z. Suchecki, cit., rispettivamente p. 273 e p. 294.

Sostengono al contrario, ossia che il can. 1721, § 2 neghi nelle cause penali, e quindi anche nelle cause sui *delicta graviora*, la legittimazione attiva all'appello per il promotore di giustizia di primo grado CL. PAPALE, *Delicta reservata. 130 casi giuridici*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2021, pp. 14-15, e J.P. KIMES, *How Many Bites of the Apple? Impugning Decisions in Cases of Delicta Reservata*, cit., p. 209.

<sup>51</sup> L'intervento «del promotore di giustizia della Congregazione» a norma dell'art. 26, § 2 NGD si avvale del fatto che il promotore di giustizia di primo grado offra «a complaint to the dicastery» avverso la sentenza eventualmente assolutoria (cf. R.J. GEISINGER, *The Role of Promoter of Justice in the Area of Delicts Reserved to the Congregation for the Doctrine of the Faith*, in *I delitti contro il sacramento della penitenza riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2016, p. 16). Secondo J.P. Kimes il promotore di giustizia di primo grado può far conoscere la propria opinione, ma la sua «"voice" at the stage of appeal in a judicial penal process is only a opinion



## TESTO PROVVISORIO

Senza altro all'accusato compete il diritto di appello, anche nel caso specifico previsto dal can. 1727, § 1.

### 4.1.2 Norme per la querela di nullità

Nel silenzio delle norme speciali, si deve ritenere che la querela di nullità avverso la sentenza penale di primo grado e avverso la sentenza di secondo grado di giudizio sia ammessa<sup>52</sup> e segua la normativa generale.

Può essere utile fare memoria delle principali conseguenze di tale rimando alla normativa generale.

Se la querela di nullità è presentata avverso la sentenza di primo grado al tribunale che l'ha emanata, lo stesso tribunale deve giudicarla:

- prima di inviare la sentenza impugnata al Dicastero;
- se il querelante (accusato o promotore di giustizia) chiede l'applicazione del can. 1624, il tribunale dovrà sostituire i giudici;
- la decisione del tribunale di primo grado sulla querela di nullità sarà ricorribile in appello<sup>53</sup>, alla Congregazione per la Dottrina della Fede, naturalmente;
- se la nullità è accertata dovrà – a seconda del vizio accertato – riprendere o ripetere il processo in primo grado.

Se la querela è presentata avverso la sentenza di primo grado insieme con l'appello (alla Congregazione), sarà il tribunale di secondo grado a giudicarla; nel caso non ci sarà appello avverso la querela di nullità data la natura dell'organo che l'ha giudicata<sup>54</sup>.

Se la querela è presentata avverso la sentenza di secondo grado competente a giudicarla sarà solo il tribunale che l'ha emessa, con la possibilità di applicare il can. 1624, ma senza possibilità di appello, data la natura dell'organo che l'ha emessa<sup>55</sup>.

Per l'analogia stretta con la querela di nullità è possibile sia in primo sia in secondo grado la ritrattazione della sentenza a norma del can. 1626, § 2.

### 4.1.3 Norme per la *restitutio in integrum*

#### 4.1.3.1 Il passaggio delle sentenze *in rem iudicatam*

---

[...] is merely informative and is not determinative of any future action on the part of CDF, including an eventual appeal by the promotor of justice» (*How Many Bites of the Apple? Impugning Decisions in Cases of Delicta Reservata*, cit., p. 209).

<sup>52</sup> Cf. *Vademecum* n. 88 e, più chiaramente, n. 144. Cf. pure J.P. KIMES, *How Many Bites of the Apple? Impugning Decisions in Cases of Delicta Reservata*, cit., p. 206 nota 3.

<sup>53</sup> Cf. la comune e costante giurisprudenza rotale, recepita, per esempio, dell'art. 277, § 3 dell'istruzione *Dignitas connubii*.

<sup>54</sup> Se invece il giudizio di appello fosse affidato dal Dicastero ad un tribunale locale, l'appello avverso la querela di nullità avverrà presso il Dicastero stesso.

<sup>55</sup> Sempre che il Dicastero non abbia affidato il giudizio di appello ad un tribunale locale, nel qual caso l'appello sarà al Dicastero.



### TESTO PROVVISORIO

Le NGD prevedono una normativa speciale per il passaggio in giudicato delle sentenze: lo si rileva confrontando l'art. 28 NGD con il can. 1641. In particolare<sup>56</sup> emerge la volontà di abbreviare i tempi del processo giudiziale<sup>57</sup> stabilendo che la *res iudicata* si raggiunge sempre e comunque (cioè, al più tardi) con la sentenza emanata in seconda istanza<sup>58</sup>. Con ciò è abrogata per le cause *de gravioribus delictis* la necessità di raggiungere la doppia decisione conforme, che imponeva di prevedere una terza istanza nel caso di difformità delle prime due decisioni (cf. can. 1641, n. 1).

#### 4.1.3.2 La normativa processuale

Anche in questo caso – come nel caso della querela di nullità – il silenzio delle norme speciali comporta l'ammissione del rimedio della richiesta di *restitutio in integrum*<sup>59</sup> contro la sentenza penale pronunciata in materia di *delicta graviora* e l'applicazione della normativa generale. Ciò comporta:

- se la sentenza di primo grado non è stata impugnata ed è passata *in rem iudicatam* (cf. art. 28, nn. 2-3 NGD) la *restitutio in integrum* nei casi di cui al can. 1645, § 2, nn. 1-3 si potrà chiedere al tribunale di primo grado che ha emesso la sentenza e potrà essere impugnata con appello presso la Congregazione;
- sarà invece la Congregazione a giudicare della *restitutio in integrum*, e in modo inappellabile per la natura dell'organo, nel caso che si facciano valere i nn. 4-5 del can. 1645, § 2 avverso il giudicato di primo grado, oppure per qualsiasi motivo per il giudicato di secondo grado, per la natura dell'organo<sup>60</sup>.

#### 4.1.4 Le impugnazioni del Vescovo in fase di esecuzione

Al Vescovo, al quale d'ufficio compete o al quale nel caso è affidata l'esecuzione della sentenza penale di condanna, una volta che è munita del decreto esecutivo, è riconosciuta la facoltà di rinviare al tribunale che ha emesso la sentenza la questione, ossia la verifica della

<sup>56</sup> Il prescritto dell'art. 28 NGD si presta a qualche dubbio soprattutto circa la coerenza tra il n. 1 («si sententia in secunda instantia prolata fuerit») e il n. 4 («si lata fuerit sententia ad normam art. 20»), il quale contempla appunto la sentenza di seconda istanza emanata dalla Congregazione (cf., per esempio, D. CITO, in *Norme procedurali canoniche commentate*, cit., p. 653). Non pare da escludere, però, che il n. 1 comprenda in modo più generale ogni sentenza emanata in seconda istanza, anche quelle emanate da tribunali locali autorizzati.

<sup>57</sup> Così J. LLOBELL, *Contemperamento tra gli interessi lesi e i diritti dell'imputato: il diritto all'equo processo*, in *Processo penale e tutela dei diritti nell'ordinamento canonico*, cit., pp. 137-138.

<sup>58</sup> Che il limite della seconda istanza non precluda di avere un terzo e ulteriore grado di giudizio si desume dalla facoltà di giudicare «in gradu appellationis» un'accusa «tamquam in prima instantia», il che comporterà di giudicare quell'accusa «in tertio gradu iurisdictionis tamquam in secunda instantia».

<sup>59</sup> Cf. *Vademecum* nn. 88 e 144. Cf. A. BETTETINI, *Restitutio in integrum*, cit., p. 130.

<sup>60</sup> Cf. A. BETTETINI, *Restitutio in integrum*, cit., p. 134. La trattazione avverrà ovviamente in sede giudiziale, con la costituzione del tribunale all'interno della Congregazione secondo la normativa propria.



## TESTO PROVVISORIO

nullità o della manifesta ingiustizia della medesima sentenza (cf. can. 1654, § 2)<sup>61</sup>. Ciò vale, ovviamente, anche nel caso di sentenze in materia di *delicta graviora*.

### 4.2 Impugnazione delle decisioni penali amministrative

La trattazione extragiudiziale o per decreto extragiudiziale o, come è preferibile denominare<sup>62</sup>, *amministrativa*, delle cause penali in materia di *delicta graviora*, pur essendo oggi quantitativamente prevalente, è relegata nelle NGD in soli due articoli (21, § 2, n. 1 e 27) all'interno del titolo II *De ordine iudiciario*. Ciò è dovuto all'impianto originario delle NGD che prevedevano in materia esclusivamente il processo giudiziale e che permane come impianto nonostante l'aggiornamento delle NGD avvenuto nel 2010.

#### 4.2.1 Norme proprie per i ricorsi

La principale norma propria che attiene ai ricorsi è senz'altro l'esclusione, in materia, del ricorso contenzioso amministrativo. Tale esclusione ha due aspetti inscindibili, ma che è didatticamente opportuno considerare separatamente.

##### 4.2.1.1 L'esclusione del ricorso al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica

L'art. 27 NGD con l'inciso «remoto quovis ulteriore recursu de quo in art. 123 Constitutionis Apostolicae *Pastor bonus*» e con l'eccezionale e stravagante citazione per esteso dell'intero articolo<sup>63</sup> nella nota 40 delle stesse NGD, impedisce l'accesso alla Segnatura Apostolica di ricorsi «[a]dversus actus administrativos singulares in casibus de delictis reservatis»<sup>64</sup>.

<sup>61</sup> Cf. pure *supra*. Sulla forza che hanno queste impugnazioni di trarre a giudizio la sentenza alla quale si nega l'esecuzione cf. G.P. MONTINI, *De iudicio contentioso ordinario. De processibus matrimonialibus. II Pars dinamica*, cit., pp. 903-906, con giurisprudenza ivi citata.

<sup>62</sup> La denominazione «amministrativa» ricorda plasticamente in modo indefettibile la reale natura non giudiziale della decisione: è un atto amministrativo. Non pare opportuno optare per denominazioni che – seppure con le migliori intenzioni, anche di promuovere una procedura sempre più garantistica – oscurano la reale natura della decisione: così, per esempio, «processo penale semplificato» (cf. W. DANIEL, *La Litis contestatio en el proceso penal canónico*, in «Ius canonicum» 60/120 [2020] 602) oppure «processo amministrativo con decisione giudiziale» (cf. ID., *La normalización del proceso penal extrajudicial (c. 1720). Análisis, crítica, propuestas*, *ibid.* 61/121 [2021] 86-88).

<sup>63</sup> Se è coerente con l'impostazione stilistica delle NGD la citazione per esteso del § 1, ed è comprensibile la citazione per esteso anche del § 2 (inutile per la verità visto l'*incipit* del paragrafo: «In his casibus»), perplessità suscita la citazione per esteso del § 3 che vieterebbe: a) al Romano Pontefice di deferire alla Segnatura Apostolica ricorsi in materia (com'è invece avvenuto nella causa prot. n. 54121/19 CA); b) alla stessa Congregazione per la Dottrina della Fede di deferire ricorsi alla Segnatura Apostolica; c) alla Segnatura Apostolica di rivolgere conflitti di competenza tra Dicasteri, anche negativi, ossia quando la Congregazione per la Dottrina della Fede si dichiara in un caso incompetente e un altro Dicastero si dichiara nello stesso caso incompetente (cf. sentenza definitiva in una *Competentiae; Sustentationis, coram* Burke, 14 maggio 2009, prot. n. 39779/07 CA; cf. pure I. GORDON, *La renovación de la Signatura Apostólica*, in «Revista española de derecho canónico» 28 [1972] n. 48).

<sup>64</sup> «Adversus actus administrativos singulares in casibus de delictis reservatis, a Congregatione pro Doctrina Fidei latos vel probatos, habetur recursus, intra terminum peremptorium sexaginta dierum utilium interpositus, ad Congregationem



## TESTO PROVVISORIO

### 4.2.1.2 L'esclusione del ricorso contenzioso amministrativo

Più grave nell'art. 27 NGD e nella normativa seguente appare il fatto che – con l'occasione dell'estromissione della Segnatura Apostolica dai ricorsi in materia di *delicta graviora* – si è contestualmente estromesso da questi ricorsi ogni ricorso contenzioso amministrativo, ossia, in altre parole:

- si è tornati, in materia, alla situazione preconciliare nella quale il sistema del Superiore gerarchico era l'unico modo per ottenere giustizia, ossia a quel sistema così fortemente denunciato dalla prima Assemblea generale del Sinodo dei Vescovi nei *Principia quae recognitionem Codicis Iuris Canonici dirigant* (cf. nn. 6 e 7);
- si è privato chi ricorre avverso una decisione penale amministrativa di una tutela giurisdizionale, ossia dotata di giudice imparziale, diritto di difesa, diritto di contraddittorio, cioè di un giudice e di un tribunale.

Ciò non meriterebbe di essere messo in evidenza se le norme proprie sui ricorsi (NGD) non fossero state così impostate da imitare in alcuni aspetti meramente procedurali e verbali il ricorso contenzioso amministrativo quasi se ne fosse instaurato uno proprio (simile) da parte della Congregazione in sostituzione di quello previsto dal diritto comune.

### 4.2.1.3 Il ricorso alla «Sessione Ordinaria» del Dicastero

In presenza di un atto amministrativo (decisione penale) emanato dalla Congregazione per la Dottrina della Fede o (emanato da un'autorità amministrativa inferiore e) approvato dalla medesima Congregazione, è ammesso ricorso entro il termine perentorio di sessanta giorni utili per il merito e la legittimità alla «Sessione Ordinaria» del medesimo Dicastero.

Il termine è esemplato sul vigente ricorso contenzioso amministrativo (cf. artt. 34, § 1 e 74, § 1 LP). Il richiamo alla «legittimità» non muta la natura amministrativa dell'organo e della procedura<sup>65</sup>.

La composizione e collocazione della «Sessione Ordinaria» manifestano la natura dell'impugnazione: si tratta di un ricorso gerarchico, anzi più precisamente in realtà di una rimostranza<sup>66</sup> o, come si usa denominare la rimostranza nella Curia Romana, di un «beneficium novae audientiae».

La (peraltro già fin dall'inizio) evidente impossibilità ad adempiere da parte del Dicastero il compito esecutivo di rivedere le proprie decisioni tramite la «Sessione

---

Ordinariam eiusdem Dicasterii seu Feriam IV quae videt de merito ac de legitimitate, remoto quovis ulteriore recurso de quo in art. 123 Constitutionis Apostolicae *Pastor bonus*».

<sup>65</sup> La legittimità è il primo «iustum motivum» (cf. can. 1737, § 1) che il Superiore gerarchico è tenuto a vagliare nella definizione del ricorso gerarchico, che può quindi – senza perdere la sua natura – disporre l'invalidità («irritum declarare») dell'atto amministrativo impugnato. L'art. 136, § 1 del *Regolamento Generale della Curia Romana* prescrive che «[i] ricorsi gerarchici alla Santa Sede contro i decreti amministrativi di autorità ecclesiastiche sono esaminati sia nella legittimità che nel merito dal Dicastero competente, a norma del diritto» (AAS 92 [1999] 683; corsivo nostro).

<sup>66</sup> Per rendersene conto basta scorrere gli articoli 134-138 RGCR, in AAS 91 (1999) 682-684.



### TESTO PROVVISORIO

Ordinaria», ha condotto alla costituzione dello «speciale Collegio»<sup>67</sup>, «un'istanza di cui la Sessione Ordinaria (Feria IV) della Congregazione si dota per una maggiore efficienza nell'esame dei ricorsi di cui all'art. 27 SST, senza che vengano modificate le sue competenze in materia così come stabilite dal medesimo art. 27 SST»<sup>68</sup>.

Il testo normativo fondativo dello «speciale Collegio» è sufficientemente chiaro nel delineare la sua natura e la natura delle sue decisioni<sup>69</sup>, nonostante, come già visto è avvenuto nelle NGD, qualche imitazione meramente procedurale e terminologica del ricorso contenzioso amministrativo<sup>70</sup> o, nel caso, addirittura giudiziale<sup>71</sup>. Tra le imitazioni più rilevanti qui del ricorso contenzioso amministrativo vi è senz'altro la presenza obbligatoria del patrono (di fiducia o, in alternativa, di ufficio)<sup>72</sup>.

#### 4.2.2 Norme generali per i ricorsi

Come sopra si è visto per la normativa sulle impugnazioni di sentenze, anche nel caso di ricorsi avverso decreti penali, si dovrebbe concludere che per il tutto il resto valgono le norme generali. Giova però per alcune norme generali che reggono i ricorsi soffermarsi a confermare il loro vigore.

##### 4.2.2.1 La rimostranza

*Nel caso di una decisione emanata da un'autorità amministrativa inferiore, vige il can. 1734 che impone a chi intende ricorrere di esperire il ricorso all'autore dell'atto. Entro dieci giorni dalla notificazione dovrà pertanto presentare rimostranza all'Ordinario. La presentazione della rimostranza fuori termini, non obbliga, ma consente all'Ordinario di rigettare in limine la rimostranza. Questa dinamica ricorda che un atto amministrativo (decisione penale, nel caso) può essere sempre revocato (o mutato) dall'autore dell'atto, anche *motu proprio*, senza bisogno che esista un ricorso. Ciò è dovuto alla natura della potestà esecutiva e dei suoi atti.*

L'autore dell'atto deve provvedere con decreto entro trenta giorni.

<sup>67</sup> SECRETARIA STATUS, *Rescriptum ex audientia SS.mi*, 3 novembre 2014, in AAS 106 (2014) 885.

<sup>68</sup> *Ibidem*. Il Regolamento [= *Regolamento*] fu approvato *ad triennium* il 12 maggio 2015 dal Segretario di Stato quale parte speciale del Regolamento proprio della Congregazione per la Dottrina della Fede: è infatti richiamato quale fonte l'art. 1, § 2 RGCR. È pubblicato in forma privata in vari testi e riviste.

<sup>69</sup> Cf., a riprova decisiva, l'art. 9 del *Regolamento*: «Il Collegio decide il ricorso a norma del Can. 1739 [...]»: solo il Superiore gerarchico (e l'autore del decreto impugnato) può godere dei poteri enumerati in quel canone.

<sup>70</sup> Cf., per esempio, art. 8 del *Regolamento*: «[...] il Presidente invita l'autore dell'atto impugnato a presentare le sue osservazioni al ricorso e successivamente determina un perentorio tempo entro il quale l'avvocato del ricorrente può presentare le sue risposte a tali osservazioni. Scaduti i termini, invita il Promotore di giustizia a redigere il suo voto *pro rei veritate* entro 20 giorni utili» (la procedura riecheggia vagamente parte di quella seguita nel ricorso contenzioso amministrativo presso la Segnatura Apostolica).

<sup>71</sup> Cf., per esempio, l'*inscriptio* del *Rescriptum*, che denomina «appellationes» i ricorsi amministrativi: «De Collegio [...] ad appellationes clericorum circa graviora delicta considerandas» (AAS 106 [2014] 885); cf. pure art. 8 del *Regolamento*: «Il Collegio tratta i ricorsi *ex analogia* a norma del Can. 1609 [...]».

<sup>72</sup> Cf. J.P. KIMES, *How Many Bites of the Apple? Impugning Decisions in Cases of Delicta Reservata*, cit., pp. 216-217.





### TESTO PROVVISORIO

Ciò significa che l'esemplare della decisione e gli atti dovranno essere trasmessi alla Congregazione non prima<sup>73</sup> che l'autorità amministrativa inferiore abbia adempiuto queste incombenze alle quali la obbliga il diritto.

#### 4.2.2.2 Il ricorso gerarchico

Dopo la decisione penale dell'autorità amministrativa inferiore il caso può approdare alla Congregazione sotto tre forme:

- 1) invio della decisione e degli atti *ex officio*;
- 2) invio del ricorso gerarchico dopo la rimostranza legittimamente presentata;
- 3) invio di un ricorso al di fuori della normativa: per esempio, fuori termini; senza che vi sia stata legittima rimostranza.

Nel caso 1) la Congregazione, in forza dell'ufficio di vigilanza in materia a sé riservata, può intervenire sulla decisione penale.

Nel caso 2) la Congregazione deve intervenire (provvedere con decreto) entro tre mesi in una delle modalità previste dal can. 1739 o comunque in una modalità propria di Superiore gerarchico.

Nel caso 3) la mancata rimostranza, la sua presentazione fuori termini, come pure la presentazione fuori termini del ricorso gerarchico, *non obbliga, ma consente* alla Congregazione di rigettare legittimamente *in limine* il ricorso (gerarchico) proposto.

#### 4.2.2.3 Il *beneficium novae audientiae* (art. 27 NGD)

Questo ricorso ha come destinatario in senso proprio la «Sessione Ordinaria», che giudica:

- con competenza esclusiva i ricorsi ove ricorrente è un Vescovo (cf. art. 4 *Rescriptum*);
- con competenza propria i ricorsi che ha riservati a sé<sup>74</sup>;
- con competenza demandata i ricorsi ad essa affidati dallo «speciale Collegio» (cf. art. 4 *Rescriptum*)<sup>75</sup>.

Lo «speciale Collegio» è destinatario dei rimanenti ricorsi, come organo della «Sessione Ordinaria».

<sup>73</sup> È evidente l'applicazione analogica dell'art. 26, § 1 NGD al processo amministrativo penale svolto dall'autorità amministrativa inferiore, altrimenti sarebbe vanificata in gran parte la riserva alla Congregazione dei *delicta reservata*. La trasmissione non deve avvenire prima delle incombenze previste dai cann. 1734-1735; non è prescritto, ma l'autorità amministrativa inferiore può ritenere utile («prima di procedere in tal caso, è bene consultarsi immediatamente con la CDF»: n. 152 *Vademecum*) durante queste incombenze confrontarsi con la Congregazione.

La trasmissione può avvenire anche qualche tempo dopo i termine delle incombenze di cui ai cann. 1734-1735 se non vi è già ricorso gerarchico, in quanto all'autore del decreto spetta una discrezione sui tempi di azione.

<sup>74</sup> Questa facoltà discende dalla natura del rapporto tra «Sessione Ordinaria» e «speciale Collegio».

<sup>75</sup> Cf. J.P. KIMES, *How Many Bites of the Apple? Impugning Decisions in Cases of Delicta Reservata*, cit., p. 217, che menziona un caso.



### TESTO PROVVISORIO

Mentre la «Sessione Ordinaria» tratta il ricorso senza essere tenuta ad alcuna procedura speciale, se non la normativa che regge la Curia Romana<sup>76</sup>, lo «speciale Collegio» è tenuto nella procedura dal Regolamento proprio<sup>77</sup>.

Tra gli elementi più notevoli, la estensione a questo procedimento dell'obbligo per l'accusato di godere del patrocinio di un avvocato (cf. *supra*).

#### 4.2.3 Il ricorso avverso la decisione penale amministrativa emessa dal delegato dell'Ordinario

Nel caso in cui la decisione penale amministrativa sia presa dal delegato dell'Ordinario<sup>78</sup> la procedura di ricorso muta in quanto, secondo un principio classico, dal delegato si ricorre al delegante, e anzi, secondo il Codice di Diritto Canonico<sup>79</sup> e la dottrina migliore<sup>80</sup>, dopo la rimostranza presso il delegato (che deve provvedere con decreto entro trenta giorni) si deve ricorrere con ricorso gerarchico (perciò entro quindici giorni) al delegante (che deve provvedere entro tre mesi). Che se poi il delegante è il Vescovo diocesano, ad esso spetta una successiva rimostranza prima di accedere al ricorso gerarchico presso la Congregazione.

È evidente che in questo caso la procedura di ricorso richiede molto più tempo e impegno prima di approdare alla Congregazione. È nei poteri delle autorità amministrative inferiori decidere di trasmettere decisione e atti alla Congregazione non prima della conclusione di questo specifico *iter* nel caso di intervento del delegato.

Una soluzione generale pratica, comunque, a questa procedura che appare defatigatoria e non prevista nella normativa e prassi odierne, esiste, ancorché la sua ratifica in un testo ufficiale non sarebbe dignitosa: poiché al Superiore gerarchico è *consentito, ma non è obbligato*, di respingere un ricorso proposto in modo illegittimo, la Congregazione con la sua prassi può accogliere ricorsi gerarchici presentati direttamente dopo la rimostranza presso il delegato dell'Ordinario.

#### 4.2.4 Le “impugnazioni” dell'esecutore

<sup>76</sup> Cf., per esempio, art. 11, §§ 2-3 PB; artt. 112-117; 134-138 RGCR; secondo, poi, l'art. 38 PB (cf. pure art. 1, § 2 RGCR) ogni Dicastero ha il suo proprio *Ordo servandus*, ossia «le norme speciali, con le quali saranno prestabiliti l'ordine e i modi di trattare gli affari» (*ibid.*).

<sup>77</sup> Cf. C. PAPAŁE, *Novità procedurale: Il Collegio per l'esame dei ricorsi in materia di delicta reservata*, in *I delitti contro il sacramento dell'Eucaristia riservati alla Congregazione per La dottrina della Fede*, a cura di C. Papale, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2017, pp. 95-109.

<sup>78</sup> Il *Vademecum* enfatizza (e non a torto) la possibilità che la procedura e il decreto siano affidati ad un delegato.

<sup>79</sup> Il Codice dei Canonici delle Chiese Orientali ha una normativa propria esplicita al riguardo dei ricorsi avverso atti del delegato: cf. can. 997, § 2.

<sup>80</sup> Cf. M. AMBROS, *Il ricorso gerarchico contro la decisione di un delegato. L'interpretazione del can. 1734 § 3, 1°*, in «Quaderni di diritto ecclesiale» 33 (2020) 334-355.



### TESTO PROVVISORIO

In forza del can. 41 (in forma parzialmente analoga al can. 1654, § 2, sopra considerato per le impugnazioni delle sentenze) a chi esegue il decreto penale amministrativo compete<sup>81</sup>:  
(A) *negare* l'esecuzione della decisione amministrativa di condanna nel caso in cui questa appaia

- (1) manifestamente nulla,
- (2) insostenibile per altra grave causa,
- (3) se le condizioni apposte alla decisione non furono adempiute,

(B) *interrompere* l'esecuzione nel caso in cui questa

- (1) sembri inopportuna a motivo di circostanze di persona o di luogo<sup>82</sup>.

In tutti questi casi l'esecutore deve informare immediatamente l'autorità amministrativa che ha emanato l'atto.

Per la lettera del can. 41 e per analogia con il can. 1654, § 2 si deve ritenere che questa informazione debba essere indirizzata allo «speciale Collegio», se è intervenuto nel caso; al Congresso della Congregazione, se l'esecuzione riguarda un atto del Congresso, senza che vi siano state ulteriori impugnazioni; all'autorità amministrativa inferiore se la Congregazione non ha exceptito alcunché al ricevere decisione e atti.

La "impugnazione" dell'esecutore comporta che l'autorità che ha emanato la decisione amministrativa di condanna giudichi della opposizione<sup>83</sup>.

## **5. Le impugnazioni dei provvedimenti penali presi in forza delle Facoltà Speciali**

Dal momento che il disposto delle Facoltà Speciali concesse alla Congregazione per il Clero nel caso della Facoltà I e nel caso della Facoltà II esplicitamente sottopone i provvedimenti «alla decisione e approvazione in forma specifica» del Sommo Pontefice, la trattazione sarà compresa tra le decisioni inimpugnabili.

Qui merita anche solo di accennare, invece, alla Facoltà III che presenta notevoli ambiguità e per la quale pare quindi prospettarsi un regime di impugnazione ordinario.

<sup>81</sup> Circa l'applicabilità del can. 41 all'esecuzione di decisioni penali amministrative non sussistono dubbi. Il decreto di cui al can. 1720 è senz'altro recensito tra gli atti amministrativi singolari. Il decreto penale amministrativo richiede la esecuzione, almeno nel momento in cui è emanato dal Superiore gerarchico in sede di ricorso (cf. can. 1739): lo certifica *a posteriori* il can. 1371, § 5.

Mostra però di ignorare la sua applicazione sia la dottrina che affronta (pure *ex professo*) la tematica del diniego di esecuzione (cf. P. GHERRI, *"Petitio, remonstratio, exceptio": cenni esplorativi sui modi di non-esecuzione degli atti amministrativi singolari*, cit.) sia la dottrina che si profonde nella esegesi del can. 41 (cf., per esempio, E. LABANDEIRA, *Trattato di diritto amministrativo canonico*, Giuffrè, Milano 1994, pp. 391-398; J. CANOSA, *L'esecuzione dell'atto amministrativo*, in J. MIRAS, J. CANOSA, E. BAURA, *Compendio di diritto amministrativo canonico*, EDUSC, Roma 2007, pp. 200-205).

<sup>82</sup> Cf. F.J. URRUTIA, *Les normes générales. Commentaire des canons 1-203*, Éd. Tardy, Paris 1994, p. 125, nn. 363-368.

<sup>83</sup> Cf., per analogia, quanto sopra riportato in ordine alla forza di impugnazioni di questo tipo di opposizione nell'ambito giudiziale. Non pare conforme – come si è dato in un caso (prot. n. \*\*\*/2010) – una semplice risposta del Segretario della Congregazione per la Dottrina della Fede che, dichiarando di non ritenere fondati i motivi adottati contro l'esecuzione, ribadisce l'ordine di esecuzione di un atto che era stato emanato dallo «speciale Collegio».



### TESTO PROVVISORIO

Secondo la migliore dottrina non si tratterebbe neppure di un provvedimento penale<sup>84</sup> e comunque non risulta dal testo della concessione delle Facoltà Speciali che sia da sottoporre «alla decisione e approvazione in forma specifica» del Sommo Pontefice.

## **6. La provocazione al Romano Pontefice**

La posizione del Romano Pontefice quale detentore del Primato di giurisdizione nella Chiesa dà il diritto a ogni fedele di deferire alla Santa Sede la propria causa – sia contenziosa sia penale – in qualsiasi momento (cf. can. 1417).

Sono a tutti noti i termini di interpretazione di questa norma, soprattutto in ordine:

- al diritto di chiedere, ma non di ottenere la grazia dell'avocazione;
- alla mancata forza sospensiva della provocazione;
- alla sua effettività solo in seguito a comunicazione dell'accoglimento da parte della stessa Santa Sede.

Il fondamento dogmatico della norma, espressamente menzionato nel canone, e lo spettro amplissimo della facoltà sotteso anche alla lettera del medesimo canone, consentono la sua piena applicazione in tutta la normativa processuale penale finora considerata, compresa quella sui *delicta graviora*.

Meraviglia, pertanto, una certa insofferenza dimostrata per questa provocazione nell'ambito dei *delicta graviora*<sup>85</sup>, comprensibile solo alla luce delle errate pretese *in iure* che a volte accompagnano coloro che si avvalgono di questo strumento.

Tra le numerose osservazioni che si potrebbero presentare su questo punto, due sembrano le più urgenti.

La prima attiene all'estensione del diritto di provocazione al Romano Pontefice. Non si può, infatti, ritenere che, esaurita la gerarchia dei tribunali o delle autorità amministrative competenti, la provocazione di cui al can. 1417 sia fuori luogo, quasi che essa si potesse esercitare solo *pendente iudicio* o *pendente recursu*. «In quovis iudicii gradu et in quovis litis statu» comprende naturalmente anche la richiesta – al termine dei gradi e degli stadi previsti dal diritto – di un grado e di uno stadio di giudizio aggiuntivo *per gratiam* concesso<sup>86</sup>.

<sup>84</sup> Cf., per esempio, ST. LOPPACHER, *Processo penale canonico e abuso sessuale su minori. Un'analisi dei recenti sviluppi normativi intorno al "delictum contra sextum cum minore" alla luce degli elementi essenziali di un giusto processo*, Romae 2017, p. 65 nota 246.

<sup>85</sup> Meraviglia in particolare il rifiuto di riconoscere la natura di provocazione con denominazioni inusuali, come, per esempio, «This practice, as a form of recourse, is non-judicial» (cf. J.P. KIMES, *How Many Bites of the Apple? Impugning Decisions in Cases of Delicta Reservata*, cit., p. 219); «the non-judicial plea to the Holy Father [...] not a right, in the juridical sense, nor is it a juridical means of impugning a decree» (ID., *Impugning Decisions in Cases of Delicta Reservata*, in *La procedura nei delitti riservati alla Congregazione per Dottrina della Fede*, a cura di Cl. Papale, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2018, pp. 111-112); «A non-judicial phenomenon: the intervention of the Roman Pontiff» (*ibid.*, p. 124). È lo stesso canone 1417, § 2 che ne dà la denominazione, «provocatio», che è termine sì generico, ma riferito a rimedio che prevede il passaggio all'autorità superiore.

<sup>86</sup> Cf. SSAT, *Litterae circulares*, 13 dicembre 1977, in AAS 71 (1978) 75: «[...] hoc Supremum Tribunal, re collata cum SS.mo, ne ordo iurisdictionum perturbetur, in mentem revocat huiusmodi *extraordinarium recursum*, qui ipsi personae



### TESTO PROVVISORIO

La seconda – più impegnativa – riguarda la proceduralizzazione della *provocatio*. Nell'estimazione comune (e, soprattutto, nella prassi) la *provocatio* è esercitata attraverso tentativi spesso rocamboleschi e fantasiosi nell'intento di far pervenire «sul tavolo» del Pontefice la propria richiesta in modo che attiri la sua attenzione. Si dimentica forse che l'art. 124, n. 2 PB affida alla Segnatura Apostolica di «videre de petitionibus Sedi Apostolicae porrectis ad obtinendam [...] gratiam relative ad iustitiam administrandam», che ha trovato nella *Lex propria* del medesimo Dicastero la sua proceduralizzazione:

«§ 1. Nisi petitio gratiae, quae ab uno Romano Pontifice concedi potest, in limine reiicienda sit, videtur in Congressu, servatis artt. 106, § 1 et 109: An SS.mo consulendum sit pro gratia.

§ 2. Si decisio fuerit negativa, Signatura Apostolica id cum eis, quorum interest, communicat» (art. 116 LP).

Con questi dati normativi non pare si possa ritenere la Segnatura Apostolica certamente incompetente a «vedere» delle richieste rivolte alla Sede Apostolica, anche in forza del can. 1417, in materia di *delictis gravioribus*<sup>87</sup>. Ma soprattutto emerge che la facoltà di cui al can. 1417 non sia strutturalmente da lasciare abbandonata all'informalità, potendo opportunamente essere oggetto di proceduralizzazione, sempre nel rispetto della competenza, nel caso, personale, del Sommo Pontefice.

## **7. Le decisioni inimpugnabili**

Come per una peraltro prevedibile e logica dinamica interna, la normativa e la prassi in materia penale amministrativa è andata sempre più radicalizzandosi e uno dei segni di tale fenomeno è senz'altro il ricorso a una decisione inimpugnabile in quanto riferita ad una decisione del Sommo Pontefice o ad una approvazione in forma specifica da parte dello stesso di un provvedimento penale di un Dicastero<sup>88</sup>.

Così è avvenuto, per esempio con:

- la prassi della Congregazione per la Dottrina della Fede<sup>89</sup>;
- l'art. 21, § 2, n. 2 NGD<sup>90</sup>;

---

Romani Pontificis dirigitur, nec exercitium iurisdictionis in iudice competenti suspendere, nec *exsecutionem sententiae*, contra quam non suppetant vel propositae non sint impugnationes quae ex iure vim habent exsecutionem suspendendi [...]» (corsivi aggiunti).

<sup>87</sup> Certamente non rientrano in questa competenza della Segnatura Apostolica i casi finora più frequenti, nei quali si pretende di impugnare la decisione o si invia una documentazione «pro notitia».

<sup>88</sup> Cf. J. LLOBELL, *Contemperamento tra gli interessi lesi e i diritti dell'imputato: il diritto all'equo processo*, cit., pp. 335-336.

<sup>89</sup> Dalla letteratura risulterebbe che alcuni casi sono stati presentati al Sommo Pontefice al di fuori della ristretta fattispecie dell'art. 21, § 2, n. 2 NGD.

<sup>90</sup> «Attamen Congregationi pro Doctrina Fidei licet [...] casus gravissimos, ubi, data reo facultate sese defendendi, de delicto patrato manifeste constat, directe ad decisionem Summi Pontificis quoad dimissionem e statu clericali vel depositionem una cum dispensatione a lege caelibatus deferre». Le condizioni poste dal testo di legge sono quattro: 1)



## TESTO PROVVISORIO

- le Facoltà Speciali I e II della Congregazione per il Clero<sup>91</sup>;
- le Facoltà Speciali della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli<sup>92</sup>.

### 7.1 *Il mandato*

Data la esplicita e pacifica inimpugnabilità degli atti posti o approvati in forma specifica dal Romano Pontefice, potrebbe sembrare inutile trattarne nel contesto delle impugnazioni di decisioni penali, se non fosse per il prescritto del can. 1405, § 2:

«Il giudice non è competente a giudicare atti o strumenti confermati in forma specifica dal Romano Pontefice, salvo non ne abbia avuto prima mandato dal medesimo»<sup>93</sup>.

### 7.2 *L'opposizione dell'esecutore*

Sorge, in riferimento agli atti del Romano Pontefice (sentenze e decreti) o agli atti (sentenze e decreti) approvati in forma specifica dal Romano Pontefice, la domanda se nel momento esecutivo quegli atti possano essere oggetto di opposizione a norma del can. 1654, § 2 o del can. 41, almeno – in quest'ultimo caso – nella forma dell'interruzione dell'esecuzione<sup>94</sup>.

Si pensi, per addurre un esempio, ad una decisione penale approvata in forma specifica dal Romano Pontefice e che, nel momento in cui giunge all'Ordinario per la sua esecuzione, trova l'Ordinario di fronte ad un chierico *in periculo mortis* a motivo di gravi ragioni di salute.

Non pare che l'opposizione dell'esecutore sia incompatibile con un atto del Romano Pontefice sia perché rimanda allo stesso Pontefice (e non ad altri) il riesame della decisione in ambito penale sia perché potrà evidentemente essere esercitata una sola volta per tipo di opposizione.

Come non ricordare qui quanto e come scriveva Alessandro III all'Arcivescovo di Ravenna:

«Quando mi rivolgerò a te fratello con decisioni che ti fanno arrabbiare, non devi turbarti. Esamina diligentemente la natura della cosa per la quale ti ho scritto e scegli: adempi con docilità la nostra decisione, oppure scrivimi le ragioni per le quali ritieni di

---

deve trattarsi di casi gravissimi; 2) l'accusato deve aver avuto il diritto di difendersi; 3) deve constare in modo manifesto che il delitto è stato compiuto dall'accusato (nei suoi elementi oggettivi, soggettivi e legali); 4) in vista della dimissione dallo stato clericale.

<sup>91</sup> CONGREGATIO PRO CLERICIS, *Circular Letter on Special Faculties and Procedure for Laicizing Some Priests*, 18 aprile 2009, in «Roman Replies» 2009, pp. 37-47.

<sup>92</sup> CONGREGATIO PRO EVANGELIZATIONE GENTIUM, *Special Faculties for [...] Administrative Procedure for the Laicization of Priests, Deacons and Members of Institutes of Consacrated Life [...]*, in «Roman Replies» 2009, pp. 48-52.

<sup>93</sup> «Iudex de actu vel instrumento a Romano Pontifice in forma specifica confirmato videre non potest, nisi ipsius praecesserit mandatum».

<sup>94</sup> Cf. *supra*, 2.4; 3.4; 4.1.4; 4.2.4.



### TESTO PROVVISORIO

non poter adempiere la mia decisione; non mi inquieterò se non avrai fatto ciò che per una ispirazione sbagliata ci è stato sottoposto»<sup>95</sup>.

Il vantaggio indiretto, però, dell'ammettere questa opposizione consiste nel fatto che, trattandosi di un Ordinario e di un espediente previsto dal diritto, si supera quella *deregulation* sopra menzionata nell'accesso al Sommo Pontefice che caratterizza oggi altre provocazioni al giudice supremo.

## 8. Conclusione

La previsione nell'ordinamento di impugnazioni di decisioni penali risponde principalmente alla logica della ricerca della verità nel fare giustizia.

Ciò però non funzionerà e non raggiungerà il suo fine in assenza di un *ecosistema processuale*<sup>96</sup> – per usare una caratteristica terminologia del prof. Llobell – in grado di garantire le condizioni reali perché le impugnazioni non soffochino, ma fioriscano e fruttifichino nella ricerca della verità. Le impugnazioni non corroborate dalla coscienza che solo la giustizia contribuisce al bene della società, nel caso, della Chiesa, permarranno sì, sempre comunque più ridotte, ma soffocate a causa di un ambiente inquinato.

---

<sup>95</sup> Alessandro III *Si quando* all'Arcivescovo di Ravenna (X. 1, 3, 5): «Si quando aliqua tuae fraternitati dirigimus, quae animum tuum exasperare videntur, turbari non debes. Qualitatem negotii, pro quo tibi scribitur, diligenter considerans, aut mandatum nostrum reverenter adimpleas, aut per literas tuas quare adimplere non possis rationabilem causam praetendas quia patienter sustinebimus, si non feceris quod prava nobis fuerit insinuatione suggestum».

<sup>96</sup> «L'«ecosistema processuale» è un'espressione cara al prof. Llobell che allude a una *considerazione armonica e salutare dell'apparato di tutela*. Il processo, quale realtà estremamente sofisticata e complessa, richiede infatti un ambiente particolarmente sano e salubre. [...] L'ecosistema allude proprio alla cura dell'*habitat* naturale e organico di coltura dello strumento processuale. Alla valorizzazione del profilo intellettuale e razionale condiviso con il sapere universale si aggiunge la necessità di un approccio complessivo e sistematico [...] Un singolo istituto o elemento concettuale-disciplinare in genere non può essere scorporato dalla logica dell'insieme» (M. DEL POZZO, *Il giusto processo e l'ecosistema processuale nel pensiero di Joaquín Llobell*, in «Ius Ecclesiae» di prossima pubblicazione).